

Al Ministero

OGGETTO: Richiesta di parere sull'accessibilità dei documenti relativi ad un procedimento disciplinare da parte di un dipendente.

Il Ministero ..., .., ha formulato ed indirizzato alla scrivente Commissione richiesta di parere in ordine alla seguente fattispecie.

Riferisce l'amministrazione richiedente che il Sig. ... in data 16 novembre u.s., ha chiesto all'amministrazione richiedente il parere di poter accedere a documenti relativi ad un procedimento disciplinare avviato nei confronti di un collega dell'accedente.

Nello specificare i termini della questione sottostante la richiesta di accesso e la conseguente richiesta di parere, il Ministero in indirizzo fa presente che il Sig. ... ha presentato una segnalazione relativa all'interruzione di un servizio relativo ad un contratto la cui esecuzione era affidata al Sig., a carico del quale e come conseguenza (sembra di comprendere) della predetta segnalazione, è stato avviato il procedimento disciplinare oggetto di domanda ostensiva.

Domanda ostensiva avente come oggetto "la comunicazione dei risultati della verifica e delle motivazioni anche ai sensi dell'art. 55 sexies comma 3 del d. Lgs. 165/2001", nonché la "visione della documentazione esaminata".

Sulla richiesta di parere la Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi osserva quanto segue.

Con specifico riferimento alla prima parte della richiesta di accesso, si rileva che essa più che a documenti amministrativi tecnicamente intesi, fa riferimento ad informazioni che, alla luce della normativa sul diritto di accesso e della consolidata giurisprudenza di questa Commissione, non determina in capo all'amministrazione destinataria alcun obbligo nel senso del loro rilascio.

Quanto alla richiesta di "visione della documentazione esaminata" essa si palesa generica ed indeterminata; pertanto, sul punto, ben può l'amministrazione richiedere chiarimenti al richiedente, atteso che per come formulata essa non appare idonea ad integrare il requisito della sufficiente determinatezza della documentazione richiesta dall'accedente.

Nei suesposti sensi è il parere di questa Commissione.

Al Dipartimento

OGGETTO: Richiesta di parere sulla accessibilità di documenti correlati ad un procedimento penale in corso e sulla individuabilità della posizione di controinteressato all'accesso in capo al dirigente firmatario della documentazione cui si chiede di accedere.

Con nota del 4 dicembre 2015, il Dipartimento ... ha formulato alla Commissione per l'accesso richiesta di parere in ordine alla seguente fattispecie.

Il dr., medico, ex dipendente della Azienda UL di, già Direttore Generale presso il Dipartimento ..., a mezzo dei suoi legali Avv. ..., con istanza dell'11 novembre 2015 e in proprio, con e-mail del 13 novembre 2015, ha chiesto al Dipartimento di avere copia di tutta la corrispondenza, sia cartacea che elettronica, riguardante la sua persona, inviata, a far data dal mese di febbraio 2015 al Dipartimento medesimo dalla Direttrice dell'Azienda ULSS ..., dott.ssa ..., ritenendo tale documentazione utile al fine di tutelare le proprie ragioni nelle idonee sedi giudiziarie.

L'amministrazione, chiede, in particolare, alla Commissione di voler esprimere un proprio parere sulla legittimità della richiesta d'accesso del e, in caso positivo se dell'istanza d'accesso vada data informazione alle parti interessate.

La stessa amministrazione segnala di aver nel frattempo inviato istanza alla Procura di ... per conoscere se i documenti oggetto della richiesta d'accesso siano o meno, allo stato attuale, coperti da segreto istruttorio.

In data 14 dicembre 2015, il Dipartimento richiedente ha inviato alla Commissione per l'accesso un'integrazione alla richiesta del 4 dicembre 2015, confermando l'interesse ad ottenere il parere e comunicando che il P.M. della Procura di ..., assegnatario del procedimento pendente, ha autorizzato l'ostensione dei documenti predetti e che, in data 14 dicembre 2015, lo stesso Dipartimento ha inviato all'accedente copia dei chiesti documenti.

Sulla richiesta di parere si osserva quanto segue.

La richiesta di parere così come formulata pone, sostanzialmente, due questioni:

- 1) se i documenti chiesti, in quanto correlati al procedimento penale in essere avanti la Procura della Repubblica di ..., possano o meno essere dati in accesso o se siano invece coperti da segreto istruttorio;
- 2) se della richiesta d'accesso debba essere data informazione alle parti interessate.

Con riferimento alla prima questione, si osserva che, secondo il consolidato orientamento di questa Commissione (vedi, tra le altre, decisione del 17 aprile 2012), l'invio di documenti all'autorità giudiziaria e/o la pendenza di un procedimento penale non vale, di per sé, a respingere la domanda d'accesso motivata, come nel caso di specie, con l'esigenza del diritto alla difesa da parte del richiedente, atteso che il segreto istruttorio di cui all'art. 329 c.p.p. non costituisce un motivo legittimo di diniego al rilascio di documenti, fintanto che gli stessi siano nella disponibilità dell'amministrazione e il giudice che conduce l'indagine penale non li abbia acquisiti con specifico provvedimento di sequestro.

Inoltre, atteso che l'Amministrazione riferisce di aver interpellato la Procura della Repubblica di ... per conoscere se i documenti oggetto della richiesta d'accesso siano o meno coperti da segreto di indagine e che la stessa Procura ha successivamente autorizzato l'accesso, si ritiene non vi possa essere alcun ostacolo alla ostensibilità, sotto tale profilo, della documentazione chiesta dall'accedente.

Premesso quanto sopra, con specifico riferimento alla nota della AULSS ..., datata 20 ottobre 2015, allegata alla odierna richiesta di parere ed indicata dall'amministrazione quale uno dei due documenti oggetto della richiesta di accesso, si osserva che, la citata nota rientra certamente tra i documenti inerenti l'attività istruttoria riguardante le interrogazioni e le interpellanze parlamentari, espressamente esclusi dall'accesso ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera j) del DPCM n.143 del 2011 (recante l'Individuazione dei casi di esclusione dal diritto d'accesso ai documenti amministrativi di competenza della PCM).

Tuttavia, tali documenti sono sottratti all'accesso, ai sensi della citata disposizione regolamentare, sempreché non direttamente ed immediatamente lesivi di un interesse protetto di un singolo cittadino. Orbene, nel caso di specie, il documento in questione appare incidere direttamente nella sfera di interesse dell'accedente dott. e dunque, ad avviso della Commissione, non può non esserne concesso l'accesso.

Infine, si osserva che, ai sensi dell'articolo 24, comma 7 della legge n. 241 del 1990, deve, comunque, sempre essere garantito, ai richiedenti, l'accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici e, nel caso di documenti contenenti dati sensibili e giudiziari, l'accesso è consentito nei limiti in cui sia strettamente indispensabile.

Pertanto, appare parimenti accessibile anche la nota della AULSS ... del 2 febbraio 2015, pure allegata alla richiesta di parere.

Con riferimento alla seconda questione sottoposta alla Commissione, si osserva che, ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 22, comma 1, lettera c) della legge n.241 del 1990 e 3, comma 1 del DPR n.184 del 2006, la pubblica amministrazione cui è indirizzata la richiesta d'accesso è sempre tenuta a darne comunicazione ai controinteressati all'accesso, con invio di copia della stessa, a mezzo raccomandata A.R o a mezzo P.E.C. I controinteressati all'accesso sono identificabili, ai sensi

dell'articolo 22 citato, in tutti i soggetti, individuati o facilmente individuabili in base alla natura del documento chiesto, che dall'esercizio del diritto dell'accesso vedrebbero compromesso il loro contrapposto diritto alla riservatezza.

Esaminando il caso di specie, alla luce della normativa sopra richiamata, si deve certamente escludere che possa individuarsi quale controinteressata all'accesso la dott.ssa ..., firmataria quale direttore della AULSS di ... della corrispondenza cui il chiede di accedere. Infatti, la dott.ssa ... ha sottoscritto tali note quale dirigente dell'amministrazione e non può certamente ipotizzarsi in capo alla stessa alcun contrapposto diritto alla riservatezza in ordine all'ostensione di atti e documenti del proprio ufficio, ancorché l'accedente riferisca di aver presentato querela nei confronti della stessa.

Viceversa devono essere individuati quali controinteressati all'accesso i signori ... , in quanto espressamente menzionati nei due documenti a cui il Sig. ... chiede di accedere e certamente titolari di un contrapposto diritto alla riservatezza, seppur recessivo rispetto al diritto d'accesso, nel caso di specie, trattandosi di accesso defensoriale. Pertanto l'amministrazione è tenuta, a dare comunicazione, ai soggetti sopra indicati, della richiesta d'accesso del Sig. ... , nei modi e per gli effetti di cui al citato articolo 3 del DPR n.184 del 2006. In alternativa potrebbero oscurarsi tali nominativi, concedendo, in tal caso, l'accesso al richiedente, senza necessità della previa notifica ai controinteressati.

Nei suesposti sensi è il parere di questa Commissione.

Al Centro per l'impiego di

OGGETTO: Accesso ad atti di gara per affidamento di un appalto di servizi.

Il Centro per l'Impiego della provincia di espone come il concorrente ad una gara per l'affidamento di un appalto di servizi, abbia impugnato l'aggiudicazione ad altra impresa, assumendo che questa avrebbe violato sia i minimi tabellari previsti dalla contrattazione collettiva, sia la previsione che impone il riassorbimento del personale dipendente dal precedente esecutore; e, per comprovare la propria censura, ha chiesto al Centro l'accesso ai dati personali/lavorativi del personale impiegato dal nuovo affidatario.

Il Centro ritiene di poter fornire la documentazione per i dipendenti-controinteressati i quali, informati della richiesta, nulla vi hanno opposto, ovvero hanno opposto la pendenza di trattative stragiudiziali con il cessato affidatario; sarebbe invece propenso a negare l'accesso per quei dipendenti i quali "oppongono il divieto alla comunicazione dei dati essendo già in corso autonoma causa di lavoro con i medesimi soggetti richiedenti l'accesso presso altra A.G."

La Commissione rammenta anzitutto come, ex art. 24 u.c. della l. 241/1990, il diritto di accesso debba sempre essere consentito per quei documenti che pur riguardino la riservatezza di persone fisiche, la cui conoscenza sia tuttavia necessaria al richiedente per curare o per difendere i propri interessi giuridici: e, su tale necessità, l'Amministrazione non pare avere dubbi, giacché ha stabilito autonomamente il rilascio di quanto richiesto per buona parte dei dipendenti interessati.

Ciò posto, non si ravvisa motivo per negare l'accesso per quei lavoratori, i quali abbiano una causa in corso con lo stesso richiedente, sia perché la documentazione dovrebbe inerire a rapporti di lavoro successivi, sia perché, comunque, anche in quel caso il diritto di difesa dello stesso richiedente sarebbe prevalente.

L'Amministrazione, infatti, fuori dalle espresse deroghe di legge, deve favorire la ricerca giudiziale della verità, fornendo la documentazione utile in proprio possesso, e per negare l'accesso non può fare riferimento, come invece nella nota qui riscontrata, a un "diritto di pari rango rispetto a quello che sostiene l'accesso" – non individuabile in specie - ovvero a una "causa già esistente": né ricorre qui il caso, affatto particolare, individuato dalla giurisprudenza (*ex multis* C.d.S., VI, 10 febbraio 2015, n. 714), per cui il diritto di difesa, per quanto privilegiato in ragione della previsione di cui all'articolo 24, comma 7, l. 7 agosto 1990, n. 241, "deve essere temperato con la tutela di altri diritti tra cui quello alla riservatezza, anche dei lavoratori che hanno reso dichiarazioni in sede ispettiva allo scopo di

prevenire eventuali ritorsioni o indebite pressioni e per preservare, in tal modo, l'interesse generale ad un compiuto controllo della regolare gestione dei rapporti di lavoro”.

In conclusione, è parere di questa Commissione che, in base agli elementi forniti, l'istanza d'accesso debba essere integralmente accolta.

Al Comune di

PEC:@.....

e, p.c. Alla Prefettura di

PEC:@.....

OGGETTO: Accesso di consigliere comunale.

Il Comune di espone come un proprio consigliere municipale- avendone già preso visione - chiede di ottenere copia dei verbali, riferiti agli anni dal 2006 al 2009, dei consigli d'amministrazione e delle assemblee dei soci di S.p.A. – controllata dal Comune - e di società a questa collegate: si tratterebbe dei verbali di 12 assemblee sociali e di 150 sedute dei consigli d'amministrazione.

Secondo il Comune, autorizzando la visione degli atti delle società partecipate, si sarebbe “assicurata al consigliere comunale la possibilità di accedere pienamente alle informazioni ed ai documenti necessari ed utili per l'espletamento del suo mandato; quanto al rilascio di copie ... in considerazione della natura che il controllo viene ad assumere, caratterizzandosi come generalizzato”, l'Ente ha richiesto il parere di questa Commissione, “al fine di non arrecare né una lesione delle prerogative che spettano ai consiglieri comunali, né all'opposto un danno all'ente”.

Ebbene, questa Commissione deve intanto ricordare che, ex art. 43, II comma, del d. lgs. 267/2000, i consiglieri comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici del comune, nonché dalle loro aziende ed enti dipendenti, “tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del proprio mandato”.

Secondo la giurisprudenza del giudice amministrativo d'appello, gli stessi “hanno un incondizionato diritto di accesso a tutti gli atti che possano essere d'utilità all'espletamento delle loro funzioni, anche al fine di permettere di valutare, con piena cognizione, la correttezza e l'efficacia dell'operato dell'Amministrazione, nonché di esprimere un voto consapevole sulle questioni di competenza del Consiglio e per promuovere, anche nel suo ambito, le iniziative che spettano ai singoli rappresentanti del corpo elettorale locale”.

Il diritto di accesso loro riconosciuto ha una *ratio* diversa da quella che contraddistingue il diritto di accesso ai documenti amministrativi, ex art. 10, del d. lgs. 267/2000, ovvero ex art. 22 e ss., della l. 241/1990: “mentre in linea generale il diritto di accesso è finalizzato a permettere ai singoli soggetti di conoscere atti e documenti per la tutela delle proprie posizioni soggettive eventualmente lese, quello riconosciuto ai consiglieri comunali è strettamente funzionale all'esercizio delle loro funzioni, alla verifica e al controllo del comportamento degli organi istituzionali decisionali dell'ente locale ai fini della

tutela degli interessi pubblici, piuttosto che di quelli privati e personali, e si configura come peculiare espressione del principio democratico dell'autonomia locale e della rappresentanza esponenziale della collettività” (così C.d.S., V, 5 settembre 2014, n. 4525).

Così, tale diritto incontra come unici limiti che il suo esercizio deve avvenire “in modo da comportare il minor aggravio possibile per gli uffici comunali e che non deve sostanziarsi in richieste assolutamente generiche ovvero meramente emulative, fermo restando che la sussistenza di tali caratteri deve essere attentamente e approfonditamente vagliata in concreto al fine di non introdurre surrettiziamente inammissibili limitazioni al diritto stesso” (C.d.S., IV, 12 febbraio 2013, n. 846; id. V, 29 agosto 2011, n. 4829).

È dunque fuori luogo, riferendosi al diritto d'informazione dei consiglieri comunali, vedervi un limite nel controllo generalizzato, il quale permette viceversa di negare l'accesso, richiesto nell'ambito del diritto attribuito al singolo dall'art. 22 segg. della l. 241/1990: che, all'opposto, un pieno controllo sull'attività dell'Ente spetta certamente a ciascun consigliere comunale, espressione politica della collettività locale di cui il Comune è Ente esponenziale.

Il Comune è dunque tenuto a fornire ai propri consiglieri tutte le informazioni necessarie al tempestivo espletamento del loro mandato, in spirito di collaborazione, di cui gli stessi consiglieri devono essere partecipi, evitando richieste pretestuose e superflue.

Cons. e

PEC:@.....

OGGETTO: Accesso di consiglieri comunali - Esercizio potere sostitutivo del direttore generale in caso di inerzia degli Uffici preposti.

Alla prima richiesta di parere si collega strettamente la seconda, anch'essa presentata dai consiglieri comunali e

In questa, premesso che nel Comune di il potere sostitutivo in caso d'inerzia degli uffici, ex art. 2, comma 9-bis, della l. 241/1990 è attribuito al direttore generale, i due consiglieri rappresentano di aver più volte fatto ricorso a tale potere, per ottenere risposta a richieste di accesso agli atti inevase da un intervallo anche ampiamente superiore ai trenta giorni.

Recentemente, tuttavia, il Segretario generale del Comune di ha rappresentato agli interessati come tale potere sostitutivo sarebbe riferibile a istanze di parti private, e non all'accesso agli atti dei consiglieri comunali: e sulla correttezza di tale risposta gli interessati interrogano la Commissione.

Ebbene, è da rilevare che la questione attiene solo indirettamente alla competenze di questa Commissione: non è tuttavia condivisibile l'assunto del segretario generale del Comune di, per il quale i principi di efficienza e efficacia dell'attività amministrativa, di cui l'art. 2 citato è espressione, non troverebbero applicazione al particolare rapporto tra uffici dell'Ente e consiglieri comunali,

La norma, per vero, non contiene alcuna limitazione espresso alle parti private, né al I comma – come vorrebbe lo stesso segretario – né altrove.

Essa fissa invece regole generali sullo svolgimento del procedimento, sul rispetto dei termini, sui poteri sostitutivi e sulle eventuali sanzioni: previsioni che hanno un'evidente portata generale, e riguardano tutta l'attività dell'Amministrazione, includendo dunque anche quella d'informazione, né è pensabile che esse non si applichino ai consiglieri comunali, rispetto ai quali l'apparato amministrativo svolge una funzione di assistenza e supporto, di dignità e rilevanza almeno equiparabile a quella dei richiedenti privati.

Questa Commissione ritiene dunque di poter confermare l'applicazione alla materia in esame delle previsioni tutte del citato art. 2, inclusa quella in questione.

Ricorrente:.....

contro

Amministrazioni resistenti: Presidenza del Consiglio dei Ministri – ... Associazione... Istituto ...

FATTO

Il sig., premesso che:

- in data 13.04.2015 si è utilmente collocato in graduatoria nel Sistema di Reclutamento e Selezione da parte dell'Associazione "....." e in data 16.04.2015 ha iniziato, in qualità di volontario, le attività di Servizio Civile Nazionale presso la sede dell'Istituto
- nel 2015, ha ottenuto da un Istituto di credito di, grazie al contratto di SCN in essere, un'anticipazione temporanea di danaro sulle spettanze lavorative, maturate ma non ancora liquidate, atteso quanto dettato dall'art. 4 (Trattamento economico) del contratto;
- in data 05.08.2015, senza alcun preavviso, ha ricevuto, dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - DGSCS, la lettera prot. N. 0023386 del 31.07.2015 relativamente all'interruzione del servizio, a seguito della cancellazione dell'Associazione "....." dall'Albo Nazionale degli Enti di Servizio Civile, giusto Decreto n.475/2015 datato 28.07.2015 del D.G.S.C.N., in qualità di volontario per le attività di Servizio Civile Nazionale - Garanzia Giovani svolte dal 16.04. al 06.08.2015;
- nessuna comunicazione ufficiale è pervenuta in merito al pagamento delle spettanze per il lavoro svolto, in qualità di volontario dal 16.04 al 06.08.2015.

Sulla base di tali premesse il sig. l'11.09.2015 formulava alla Presidenza del Consiglio dei Ministri richiesta atta ad ottenere una nota esplicativa da parte del Dipartimento in cui venisse rappresentata la reale situazione relativamente al pagamento delle spettanze dovute per il servizio civile prestato.

Il 30/9/2015 ribadiva la propria richiesta di nota esplicativa.

Il 20.8.2015 rivolgeva al Rettore dell'istituto s.c.s. la richiesta di rilascio di una dettagliata e particolareggiata documentazione con elencazione della tipologia del servizio svolto e delle competenze, riconosciute e certificate conseguite durante il servizio, ribadita il 29/9/2015.

Il 25 novembre 2015 parte ricorrente, accertate le difficoltà nel ricevere dagli Uffici preposti, per tutelare i propri diritti, ai sensi del D.P.R. n.184 del 12.04.2006, ricorreva alla Commissione affinché, una volta riconosciuto il diritto del sottoscritto al rilascio delle Certificazioni, invitasse gli Enti interessati a consentire al rilascio di quanto richiesto.

In data 14/12/2015 è pervenuta memoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri – - che eccepiva l'inammissibilità del ricorso e comunque evidenziava che la documentazione concernente il

procedimento de quo è oggetto di valutazione da parte dell'autorità giudiziaria e che il Dipartimento si sta adoperando per verificare tutta la documentazione amministrativa e a perfezionare, in assenza di motivi ostativi, i pagamenti a favore dei giovani e, per quanto di interesse, del ricorrente.

DIRITTO

La richiesta di intervento della Commissione deve essere dichiarata irricevibile per tardività, ai sensi dell'art. 12, comma 7, lett. a) del D.P.R. 184/2006.

Sulla richiesta presentata dal ricorrente alla Presidenza del Consiglio in data 11.9. 2015 si è formato in silenzio-rigetto decorsi trenta giorni, ai sensi dell'art. 25, comma 4 della legge n. 241/1990 e similmente in relazione all'istanza presentata in data 20.8.2015 al Rettore dell'Istituto s.c.s..

Infatti, le richieste sono state soltanto reiterate con le note rispettivamente del 30.9.2015 e del 29.9.2015.

Il ricorso alla Commissione risulta pertanto tardivamente proposto.

PQM

La Commissione dichiara irricevibile il ricorso per tardività.

Ricorrente: Signora

contro

Amministrazioni resistenti: Agenzia delle Entrate/Territorio – Direzione Centrale e territoriale;
Comune

FATTO

La signora, premesso che:

- è proprietaria dell'unità abitativa, identificata all'Agenzia delle Entrate – Ufficio Provinciale di - Territorio- dalla particella 172 del foglio 12 del C.F. del Comune di, servita da una scala in pietra che si diparte dalla piazza, che viene descritta "...vicolo..." nell'originario atto di compravendita del 1907 e riportata, insieme ad altri beni, in Fondiaria a nome di, fu all'art. 449 ed identificata, successivamente, all'Ufficio Tecnico Erariale di dalla particella 304 del foglio 12 del C.T. del Comune di ..-;
- con detta scala in pietra confina l'unità abitativa identificata, all'Agenzia delle Entrate -Ufficio Provinciale di -Territorio-, dalla particella 171 del foglio 12 del C.F. del Comune di -- (attualmente intestata ai sigg. e, in regime di comunione dei beni), che è contigua in un corpo unico di fabbricati con le unità abitative identificate all'Agenzia delle Entrate -Ufficio Provinciale di -Territorio- nel foglio 12 del C.F. del Comune di – .. - dalle particelle 170 attualmente intestata al sig. e 169 attualmente intestata ai sigg. ed altri eredi;
- dette unità abitative, a seguito dei danni del terremoto del novembre 1980, sono in corso di ricostruzione, e durante l'esecuzione di detti lavori, la sopracitata scala in pietra è stata demolita ed occupata ad uso esclusivo dei cantieri, con evidente rischio di smottamento a valle ed inquinamento dell'alveo sottostante, derivanti dalla demolizione dei preesistenti fabbricati; con l'occupazione, di parte della proprietà, identificata all'Agenzia delle Entrate - Ufficio Provinciale di -Territorio- dalla particella n. 168 del foglio 11 del C.T. del Comune di
- per gli abusi di occupazione illegittima del fondo la sig.ra ha fatto richiesta presso il Tribunale Ordinario di -Sezione 02- (G.U. dott.ssa) di un procedimento di Accertamento Tecnico Preventivo (Numero di Ruolo Generale: 448/2014);
- dal 14.08.2013, senza esito propositivo e/o concreto, è stata rappresentata al Comune di la situazione sopradescritta.

Tutto ciò premesso, ha inviato in data 15.07.2015 con raccomandata AR n.150156537366, al Direttore dell'Agenzia delle Entrate/Territorio -Ufficio Provinciale di/Servizi Catastali-, una richiesta di accesso formale ai documenti amministrativi e un interpello il 12.10.2015 a mezzo mail

all'Agenzia delle Entrate/Territorio - Direzione Centrale Audit e Sicurezza- Roma e all'Agenzia delle Entrate/Territorio -Audit Territoriale-, con richiesta di verifiche di tipo straordinario, attese le competenze e le funzioni di detti Organismi.

Il 19.11.2015 ha adito la Commissione, affinché invitasse gli Enti interessati all'interpello con richiesta di verifiche di tipo straordinario.

Il 7 dicembre 2015 è pervenuta nota del Comune di con cui si dà atto che con lettera raccomandata n. 14861231187 – 9 prot. 2785 si comunicava alla sig.ra la possibilità di ritirare la documentazione richiesta.

DIRITTO

Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile ai sensi del combinato disposto del comma 4, lettera b) e del comma 7, lettera c) dell'art. 12 del d.p.r. n. 186/2004, non avendo la ricorrente allegato la ricevuta della spedizione, mediante raccomandata a.r., di copia del ricorso ai soggetti controinteressati individuati rispetto all'istanza di accesso, ex art. 22, comma 1, lettera c) della legge n. 241/1990 (signori , , e).

PQM

La Commissione dichiara inammissibile il ricorso.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Comune di (..)

FATTO

La signora è proprietaria dell'immobile sito in (..), in corso n., adibito a civile abitazione, che, a seguito degli eventi sismici del 31.10.2002 che hanno colpito il Comune di, è risultato gravemente danneggiato ed è stato regolarmente inserito al n° 277 della Graduatoria Generale aventi diritto a contributo per la riparazione di edifici danneggiati dall'evento sismico, graduatoria approvata con Determina n° 141 del 01.08.2004.

Detta Graduatoria generale è stata più volte modificata e rimodulata: l'ultima è stata approvata con con D.G.M. n° 5 del 20.01.2015 (annualità 2014).

Parte ricorrente, avendo riscontrato che, come rilevasi dalla Graduatoria generale ultima e sopra indicata, alcune pratiche sono state ricollocate in una posizione di molto avanzata rispetto alla sua, con lettera racc.ta A/R n° 14997467543-5 del 07.07.2015 ha chiesto al Sindaco del Comune di l'estrazione/rilascio delle copie delle relazioni d'istruttorie fatte dai tecnici incaricati relativamente a varie istanze.

A fondamento dell'istanza di accesso ha dedotto il proprio interesse diretto e legittimo al rilascio degli atti richiesti e tanto sia per la tutela dei propri diritti (perdita e/o ritardato riconoscimento del contributo di ricostruzione dell'immobile), sia - in quanto cittadino e contribuente - per una questione di trasparenza in ordine alle somme versate dallo Stato come contributi per la ricostruzione.

Il Comune di con nota del 04.08.2015 prot. 5044, dopo aver precisato che può essere presentata formale richiesta di ricollocazione nella graduatoria con allegata documentazione tecnico-amministrativa, ha specificato che non è possibile rilasciare copia delle relazioni istruttorie richieste, in quanto trattasi di atti endoprocedimentali.

In data 20/11/2015 parte ricorrente chiedeva che la Commissione, riesaminato il caso e valutata la legittimità del diniego opposto all'Amministrazione assumesse le conseguenti determinazioni.

In data 3/12/2015 è pervenuta memoria del Comune che evidenzia che al geom., precedentemente delegato dalla proprietaria dell'immobile di cui alla presente istanza di accesso, il Comune ha prontamente risposto, fornendo i chiarimenti richiesti in merito alle motivazioni delle ricollocazioni e negando accesso agli atti endoprocedimentali afferenti a soggetti diversi dalla richiedente.

DIRITTO

La Commissione rileva, preliminarmente, la propria competenza rispetto alla richiesta di accesso agli atti formulata dalla parte ricorrente, sia pur presentata nei confronti di un Comune.

A tale specifico riguardo evidenzia che, ai sensi dell'articolo 25, comma 4, l. n. 241/1990 e dell'art. 12 del D.P.R. n. 184/2006, al fine di assicurare la tutela giustiziale del diritto di accesso anche nell'ipotesi in cui si tratti di diniego dell'accesso, espresso o tacito, o di differimento nei confronti degli atti delle amministrazioni comunali, provinciali e regionali in ambiti territoriali in cui attualmente il difensore civico non sia presente, a fronte della mancata istituzione del difensore civico presso la Regione, affinché l'assenza di difesa civica non si traduca in una limitazione degli strumenti a tutela di tale diritto, ritiene di doversi pronunciare sul presente ricorso.

Il ricorso deve essere dichiarato irricevibile per tardività, ai sensi dell'art. 12, comma 7, lett. a) del D.P.R. 184/2006, essendo stato proposto ben oltre la scadenza del termine di trenta giorni decorrente dalla comunicazione della determinazione impugnata, previsto dall'art. 25, comma 4, della legge n. 241/1990.

PQM

La Commissione dichiara il ricorso irricevibile per tardività.

Ricorrente: ...

contro

Amministrazione resistente: Consiglio Ordine Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di

FATTO

La ricorrente, quale architetto, ha presentato in data 31/8/2015 richiesta formale di visione/estrazione copia della documentazione relativa a:

- contabilità e rendiconto anni consiliatura 2013-2015 e segnatamente n. 10 documenti per l'anno finanziario 2014 (*rectius* 2013), n. 8 documenti per l'anno finanziario 2015 (*rectius* 2014), indicando quale motivo della richiesta la necessità di esercitare con cognizione di causa il proprio diritto di voto nell'assemblea degli iscritti all'Ordine, ancora da convocarsi, per l'approvazione del rendiconto 2014.

Formatosi il silenzio-rigetto sull'istanza di accesso in data 13/10/2015 parte ricorrente ha adito la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del silenzio rigetto dell'istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

In data 19/10/2015 perveniva memoria del Consiglio dell'Ordine che faceva presente che in data 9/10/2015 veniva rilasciata copia degli atti contabili relativi all'anno 2015 (bilancio consuntivo 2014 e previsionale del 2015) con tutti gli allegati e che in data 15.10.2015 la ... partecipava all'assemblea del 15.10.2015, ivi formulando specifiche e circostanziate deduzioni dell'approvando bilancio.

Quanto all'accesso agli atti contabili 2013 evidenziava che non fosse adeguatamente motivato e che la ricorrente avesse un intento meramente esplorativo e riguardasse atti della Fondazione Ordine Architetti.

La Commissione nella seduta del 27/10/2015 invitava parte ricorrente ad allegare copia dell'istanza di accesso e l'Amministrazione resistente a precisare se la documentazione riguardante la Fondazione Ordine Architetti fosse in suo possesso, con interruzione, nelle more dell'incombente istruttorio, dei termini di legge.

In data 16.11.2015 l'arch. ... trasmetteva istanza di accesso e precisava che, contrariamente a quanto dedotto dal Consiglio, riceveva come allegati ai bilanci consuntivo e previsionale 2015 unicamente le relazioni del Collegio dei revisori e la relazione del Consigliere Tesoriere, che le consentivano di depositare alla assemblea del 15.10.2015 solo la mozione di voto contrario e la preliminare richiesta di un rinvio della discussione.

DIRITTO

Il ricorso è meritevole di accoglimento.

Come ha avuto modo di rilevare questa Commissione, l'introduzione della legge 241/90 e s.m.i. ha ridisciplinato l'intera materia, innovando la ratio stessa del diritto di accesso nei sensi della trasparenza dell'azione amministrativa, in attuazione del più generale e costituzionalmente protetto interesse al buon andamento ed all'imparzialità dell'agire pubblico, e nel garantire, al tempo stesso, le esigenze partecipative e difensive dell'interessato.

Nel caso in questione l'interesse diretto, concreto ed attuale, ai sensi dell'art. 22, comma 1, lettera b) della legge n. 241/1990, dell'istante, ai fini della tutela dei propri interessi giuridici, è stato congruamente rappresentato e riposa sia nel diritto di esercitare con cognizione di causa il proprio diritto di voto sia nell'essere iscritta al relativo Consiglio.

Quanto alla genericità degli atti di cui si richiede copia, si rileva che nell'istanza di accesso gli stessi risultano sufficientemente indicati e pertanto dovranno essere resi accessibili tutti i documenti di cui non è stata già rilasciata copia.

Stante il mancato riscontro da parte del Consiglio dell'Ordine alla richiesta istruttoria del 27/10/2015, qualora la documentazione riguardante la Fondazione Ordine Architetti di Napoli sia in suo possesso, dovrà essere rilasciata copia ovvero, il Consiglio dovrà provvedere, a norma dell'art. 6, comma 2, del d.p.r. n. 184/2006, a trasmettere l'istanza di accesso della ricorrente alla Fondazione, affinché si possa pronunciare sulla stessa.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: INPS – Direzione Provinciale di

FATTO

Il ricorrente in data 5 settembre 2015 rivolgeva all'Istituto un'istanza di accesso alla seguente documentazione: “posizione 3/103933. Decreto di pensione ordinaria signor (contrammiraglio). Iscrizione 16301002. Decreto di liquidazione del trattamento pensionistico privilegiato ordinario di 8[^] Cat. N. 2[^]/M/261-2014/PPO, con allegati vari”.

Formatosi il silenzio-rigetto sull'istanza di accesso in questione, il signor in data 12 novembre 2015 adiva la Commissione affinché riesaminasse l'istanza di accesso e, valutata la legittimità del diniego opposto dall'Amministrazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, adottasse le conseguenti determinazioni.

DIRITTO

La Commissione rileva che il ricorso deve essere dichiarato irricevibile per tardività, ai sensi dell'art. 12, comma 7, lett. a) del D.P.R. 184/2006, essendo stato proposto oltre la scadenza del termine di 30 giorni, decorrente dalla formazione del silenzio-rigetto, previsto dall'art. 25, comma 4, della legge n. 241/1990.

PQM

La Commissione dichiara irricevibile il ricorso.

Ricorrente:

contro

Amministrazione: I.I.S. (..)

FATTO

Il signor in proprio, ha presentato in data 11.9.2015 richiesta formale di visione di copia della seguente documentazione relativa al progetto di alternanza scuola lavoro attuato nell'istituto:

- formulario inviato all'IIS all'USR per aver accesso ai fondi dell'USR per le attività di A.S.L. nel 2014/15 (riportante il nome dell'Azienda Partner);
- convenzioni con la Dittae con gli esperti di ciascuna classe interessata all'ASL;
- rendicontazione amministrativo-contabile del progetto.

A fondamento della propria istanza ha dedotto di essere consigliere d'Istituto ed il progetto di ASL è un atto amministrativo deliberato dai consigli di Istituto; è docente in classi interessate all'attività di ASL; le convenzioni non sono riportate sul sito della scuola.

Avverso il silenzio rigetto adiva la Commissione affinché dichiarasse l'illegittimità del diniego dell'accesso tacito opposto dall'Istituto e assumesse le conseguenti determinazioni.

In data 4.12.2015 è pervenuta memoria dell'Amministrazione che ha prodotto documentazione (verbale di consegna sottoscritto dal prof.) attestante che in forza di altra decisione della Commissione dell'8.10.2015 l'accedente ha visionato in data 27.11.2015 la documentazione sopra menzionata.

DIRITTO

La Commissione, preso atto della nota dell'amministrazione datata 4 dicembre u.s. e di cui alle premesse in fatto, non può che dichiarare la cessazione della materia del contendere.

PQM

La Commissione dichiara l'improcedibilità del ricorso per cessazione della materia del contendere.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: I.N.P.S.

FATTO

La dottoressa, medico fiscale di controllo iscritta nelle liste speciali di medicina fiscale presso l'I.N.P.S.- avendo proposto, unitamente ad altri medici fiscali, ricorso giurisdizionale al TAR avverso il provvedimento adottato dall'Amministrazione in data 19.6.2013, con cui erano state fissate nuove modalità di assegnazione delle visite di controllo, nonché avverso il provvedimento adottato in data 1.10.2013, con cui era stata disposta la sospensione della procedura per l'assegnazione delle visite mediche di controllo fino al 31.12.2013, in data 7.3.2015, rivolgeva all'Amministrazione un'istanza di accesso ai documenti informatici contenenti dati relativi al numero dei certificati di malattia pervenuti, al numero delle giornate di malattia contenute complessivamente nelle prognosi, al numero delle visite mediche di controllo domiciliare disposte d'ufficio, nonché ai costi complessivi sostenuti per l'erogazione dei compensi ai medici fiscali.

Nella stessa istanza, la dottoressa precisava che i documenti informatici richiesti erano estrapolabili mediante un processo di stampa dal programma informatico utilizzato dall'Istituto al fine di gestire la programmazione dell'attività dello stesso.

L'Amministrazione, con nota del 16.4.2015, rigettava l'istanza di accesso, sul rilievo che l'accedente non vanterebbe un interesse diretto, concreto ed attuale ad accedere ai dati richiesti e che gli stessi non avrebbero la forma di documenti amministrativi.

La dottoressa, con nota del 21.7.2015, reiterava la sua istanza di accesso, assumendo di avere un interesse diretto concreto ed attuale ad accedere ai documenti richiesti, avendo necessità di dimostrare il proprio assunto difensivo che i provvedimenti in questione sarebbero illegittimi in quanto non rispondenti al fine, dichiarato dall'Amministrazione, di riduzione della spesa pubblica, ma comporterebbero, invece, un ingiustificato aggravio di costi.

Nella stessa nota, l'accedente rappresentava che l'Amministrazione era incorsa nell'equivoco di ritenere che la richiesta di accesso avesse ad oggetto *report* contenenti elaborazioni di dati, laddove la documentazione richiesta avrebbe ad oggetto esclusivamente i documenti risultanti dalla stampa di pagine del programma informatico ove erano riportati i dati richiesti.

Non avendo l'Amministrazione fornito alcun riscontro all'istanza del 21.7.2015, la dottoressa, in data 25 settembre 2015 adiva la Commissione per ottenere l'accesso alla documentazione richiesta.

La Commissione, nella seduta del 27/10/2015, ravvisava la necessità, ai fini del decidere, di acquisire dall'I.N.P.S. una relazione informativa nella quale si precisi se i dati numerico-statistici cui si riferisce l'istanza di accesso della ricorrente siano attualmente presenti nella documentazione informatica detenuta dall'Amministrazione, ostensibile alla ricorrente mediante un semplice processo di stampa, ovvero se sia necessaria una, sia pur minima, attività di elaborazione, mediante l'utilizzazione di programmi informatici.

Nelle more dell'acquisizione di tale informativa, interrompeva i termini di legge.

In data 16/11/2015 perveniva relazione dell'INPS.

DIRITTO

Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

L'istanza della ricorrente è diretta ad ottenere informazioni, che non risultano detenute dall'Istituto nella forma di report riepilogativi e che necessitano l'effettuazione di apposite elaborazioni informatiche, non consentite sulla base del regolamento d'Istituto per la disciplina al diritto all'accesso, allegato alla circolare Inps n. 4 dell'8 gennaio 2013 che all'art. 2 prevede che non sono ammissibili istanze di accesso preordinate ad un controllo generalizzato e che l'esercizio del diritto di accesso non comporta l'obbligo per l'Istituto di elaborare dati in suo possesso al fine di soddisfare le richieste.

La Commissione osserva, sotto tale profilo, che ai sensi dell'art. 2, comma 2 del D.P.R. 184/2006 "La pubblica amministrazione non è tenuta ad elaborare dati in suo possesso al fine di soddisfare le richieste di accesso".

PQM

La Commissione dichiara il ricorso inammissibile.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: –

FATTO

L'onorevole, membro della I Commissione permanente della Camera dei Deputati, nonché membro della Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre organizzazioni criminali anche straniere, in data 20.10.2015, formulava all'Amministrazione resistente un'istanza di accesso, in qualità di parlamentare delle sopra citate commissioni, eletto nella circoscrizione, in cui ricade il comune di, agli atti e documenti amministrativi relativi al piano industriale presentato da ed approvato da, con eventuali modifiche ed osservazioni prodotte.

L'Amministrazione ha negato l'accesso, con nota del 10 novembre 2015, motivando il diniego in ragione del fatto che lo *“nei termini di legge la S.r.l. ha motivatamente negato il proprio consenso a rendere disponibili atti, documenti e informazioni relative al progetto presentato per l'ottenimento delle agevolazioni previste dal D.M. 14.2.2014 ss.mm. e ii. Conseguentemente siamo impossibilitati ad accogliere l'istanza di accesso da Lei formulata”*.

L'On. ha adito il Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell'istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

DIRITTO

La Commissione dà continuità al proprio orientamento di carattere generale (in tal senso v. Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, parere del 15.5.2003, parere del 26 aprile 1996 e 28 febbraio 2000), in base la quale nel nostro ordinamento, ad eccezione dei consiglieri comunali e provinciali (art. 43, comma 2 del D.lgs. 267/2000) e dei consiglieri regionali di alcune Regioni in virtù di leggi regionali, non si rinviene alcuna disposizione di rango primario o sub-primario volta ad attribuire una speciale legittimazione all'accesso in relazione ad uno *status* del soggetto derivante dall'appartenenza ad una particolare categoria od organo, oppure derivante dallo svolgimento di determinate funzioni.

Pertanto il parlamentare non può fondatamente utilizzare lo strumento del diritto di accesso ai documenti amministrativi deducendone la rilevanza per l'espletamento del proprio mandato, che identifica i titolari del diritto di accesso con i soli soggetti privati portatori di un interesse qualificato e differenziato ad accedere a documenti amministrativi.

Nel caso di specie, si tratta di una richiesta di accesso avanzata da un parlamentare della Repubblica investito di una funzione pubblica per il cui esercizio, al fine di ottenere qualsiasi informazione all'uopo necessaria, ha a disposizione gli strumenti del sindacato ispettivo sull'attività del Governo e della Pubblica Amministrazione.

Peraltro, al fine di esercitare il controllo del Parlamento sull'attività amministrativa del Governo e per richiedere la relativa documentazione, sono previsti dall'ordinamento altri e più specifici mezzi d'indagine.

La funzione ispettiva del Parlamento è, infatti, esercitata attraverso gli strumenti dell'interrogazione, dell'interpellanza e delle inchieste di cui all'art. 82 della Costituzione, siccome disciplinate dai Regolamenti parlamentari.

In conclusione, la Commissione, atteso che l'istanza di accesso è stata motivata solo in ragione dell'*"esercizio del mandato parlamentare"*, ai sensi dell'art. 22, comma 1, lettera b) della legge n. 241/1990, rileva l'inammissibilità della richiesta di riesame, perché la definizione legislativa esclude che possano esser ritenuti titolari del diritto di accesso i soggetti che, come il ricorrente, facciano valere la titolarità di una pubblica funzione al fine di giustificare l'accesso ad atti e documenti.

PQM

La Commissione dichiara inammissibile il ricorso.

Ricorrente: ...

contro

Amministrazione resistente: Comune di ... (FG)

FATTO

Il signor..., ... tutti comproprietari dell'immobile sito in ... (Fg), in via ... n...., adibito a civile abitazione, ha premesso che, a seguito degli eventi sismici del 31.10.2002 che hanno colpito il Comune di ..., detto immobile è risultato gravemente danneggiato ed è stato regolarmente inserito al n° ... della Graduatoria Generale aventi diritto a contributo per la riparazione di edifici danneggiati dall'evento sismico, graduatoria approvata con Determina n° ... del

Detta Graduatoria generale è stata più volte modificata e rimodulata: l'ultima è stata approvata con D.G.M. n° ... del ... (annualità ...).

Parte ricorrente, avendo riscontrato che, come rilevasi dalla Graduatoria generale ultima e sopra indicata, alcune pratiche sono state ricollocate in una posizione di molto avanzata rispetto a quella di chi gli ha conferito la delega, con lettera n. ... del ... ha chiesto al Sindaco del Comune di ... l'estrazione/rilascio delle copie delle relazioni d'istruttorie fatte dai tecnici incaricati relativamente a varie istanze.

A fondamento dell'istanza di accesso ha dedotto l'interesse diretto e legittimo al rilascio degli atti richiesti e tanto sia per la tutela dei diritti (perdita e/o ritardato riconoscimento del contributo di ricostruzione dell'immobile), sia - in quanto cittadino e contribuente - per una questione di trasparenza in ordine alle somme versate dallo Stato come contributi per la ricostruzione.

Il Comune di ... con nota del 25.06.2015 prot. 4119, dopo aver precisato che può essere presentata formale richiesta di ricollocazione nella graduatoria con allegata documentazione tecnico-amministrativa, ha specificato che non è possibile rilasciare copia delle relazioni istruttorie richieste in quanto trattasi di atti endoprocedimentali.

In data 26/11/2015 parte ricorrente chiedeva che la Commissione, riesaminato il caso e valutata la legittimità del diniego opposto all'Amministrazione assumesse le conseguenti determinazioni.

In data 3/12/2015 è pervenuta memoria del Comune che evidenzia che al geom. ..., precedentemente delegato dai comproprietari dell'immobile di cui alla presente istanza di accesso, il Comune ha prontamente risposto, fornendo i chiarimenti richiesti in merito alle motivazioni delle ricollocazioni e negando accesso agli atti endoprocedimentali afferenti a soggetti diversi dai richiedenti.

DIRITTO

La Commissione rileva, preliminarmente, la propria competenza rispetto alla richiesta di accesso agli atti formulata dalla parte ricorrente, sia pur presentata nei confronti di un Comune.

A tale specifico riguardo evidenzia che, ai sensi dell'articolo 25, comma 4, l. n. 241/1990 e dell'art. 12 del D.P.R. n. 184/2006, al fine di assicurare la tutela giustiziale del diritto di accesso anche nell'ipotesi in cui si tratti di diniego dell'accesso, espresso o tacito, o di differimento nei confronti degli atti delle amministrazioni comunali, provinciali e regionali in ambiti territoriali in cui attualmente il difensore civico non sia presente, a fronte della mancata istituzione del difensore civico presso la Regione Puglia, affinché l'assenza di difesa civica non si traduca in una limitazione degli strumenti a tutela di tale diritto, ritiene di doversi pronunciare sul presente ricorso.

Il ricorso deve essere dichiarato irricevibile per tardività, ai sensi dell'art. 12, comma 7, lett. a) del D.P.R. 184/2006, essendo stato proposto ben oltre la scadenza del termine di trenta giorni decorrente dalla comunicazione della determinazione impugnata, previsto dall'art. 25, comma 4, della legge n. 241/1990.

PQM

La Commissione dichiara il ricorso irricevibile per tardività.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ufficio Territoriale del Governo di

FATTO

Il Signor rivolgeva alla Prefettura di un'istanza di accesso diretta a conoscere gli atti del procedimento, il nominativo del responsabile del procedimento e lo stato della pratica relativa alla propria istanza presentata alla Prefettura stessa, finalizzata ad ottenere il conferimento della cittadinanza italiana.

Deducendo la formazione del silenzio-rigetto sull'istanza di accesso adiva la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell'istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assunse le conseguenti determinazioni.

In data 16.11.2015 la Dirigente della Prefettura di precisava che ad una precedente richiesta di accesso, parte ricorrente non aveva esercitato il proprio diritto, mentre in data 17/11/2015 rappresentava che, pur essendosi presentato in Prefettura il giorno richiesto, non era stata consentita né la visione, né l'estrazione di copia della documentazione richiesta.

DIRITTO

La Commissione ritiene che il ricorso sia meritevole di essere accolto, limitatamente agli atti che sono presenti nel fascicolo del procedimento riguardante l'istante, ove esistenti, venendo a tale riguardo in rilievo il diniego di accesso ad atti endoprocedimentali, ai quali il ricorrente, in quanto parte del procedimento in questione, ha diritto di accedere, in forza del combinato disposto dell'art. 7 e dell'art. 10 della legge n. 241/1990.

Il ricorso appare, invece, inammissibile nella parte in cui è finalizzato a conoscere lo "stato" del procedimento attivato per ottenere la cittadinanza nonché a conoscere il nominativo del responsabile del procedimento in quanto, sotto tale profilo, l'istanza di accesso risulta finalizzata ad una generica richiesta di informazioni, come tale inammissibile ai sensi dell'art. 22, comma 4 della legge 241/90 e dall'art. 2, comma 2 del D.P.R. 184/2006.

Fermo restando che l'Amministrazione è tenuta per legge a rendere conoscibili i nomi dei responsabili del procedimento.

La Commissione rileva, per completezza che, sulla base di quanto comunicato dall'Amministrazione, in relazione a fattispecie analoghe, le informazioni riguardanti lo stato di trattazione della pratica per il conferimento della cittadinanza sono consultabili sul portale

www.interno.it nella sezione "*Cittadinanza - consulta la tua pratica*", direttamente e in tempo reale dall'interessato in possesso del proprio codice identificativo (codice che il ricorrente menziona nel proprio ricorso e del quale, pertanto, possiede gli estremi).

PQM

La Commissione accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi e nei limiti di cui in motivazione, dichiarandolo per il resto inammissibile.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Questura di

FATTO

Il ricorrente il 31/7/2015 ha chiesto all'amministrazione resistente di potere accedere a tutti gli atti riguardanti la sua traduzione operata in data 19 settembre 2014 dalla sua residenza all'Ufficio Volanti della Questura di e la sua permanenza presso lo stesso, con l'assistenza del proprio avvocato, per la definizione della situazione possessoria delle chiavi della propria residenza quale diretto interessato.

Formatosi il silenzio-rigetto sull'istanza di accesso, in data 14/10/2015 il ricorrente chiedeva che la Commissione, riesaminato il caso e valutata la legittimità del diniego tacito opposto all'Amministrazione assumesse le conseguenti determinazioni.

La Commissione nella seduta del 27.10.2015, stante quanto rappresentato dal ricorrente nell'istanza di accesso, ossia la consapevolezza che la richiesta verrà notificata agli eventuali controinteressati, ha reputato necessario acquisire dalle parti se detti controinteressati siano già individuati nel corso del procedimento.

Il ricorrente il 17/10/2015 ha chiesto nuovamente all'amministrazione resistente di potere accedere a tutti gli atti riguardanti la sua traduzione operata in data 19 settembre 2014 dalla sua residenza all'Ufficio Volanti della Questura di e la sua permanenza presso lo stesso, con l'assistenza del proprio avvocato, per la definizione della situazione possessoria delle chiavi della propria residenza quale diretto interessato e formatosi il silenzio-rigetto ha nuovamente adito la Commissione.

In data 4.12.2015 è pervenuta nota dalla Questura di che ha riferito di aver provveduto ad inoltrare all'interessato quanto richiesto con l'istanza di accesso.

DIRITTO

Preliminarmente, rileva la Commissione che le richieste di riesame avanzate dalla stessa parte ricorrente rispettivamente il 14/10/2015 ed 26/11/2015 afferiscono all'istanza di accesso alla stessa documentazione e, per evidente connessione oggettiva tra le due impugnative, devono essere trattate congiuntamente.

Va pertanto disposta la riunione dei due ricorsi menzionati in epigrafe, per motivi di connessione oggettiva, trattandosi di riesami proposti dalla stessa parte ricorrente avverso provvedimenti di silenzio - rigetto relativi alla medesima vicenda.

La Commissione, preso atto della nota dell'amministrazione datata 26 novembre u.s. e di cui alle premesse in fatto, non può che dichiarare la cessazione della materia del contendere.

PQM

La Commissione dichiara l'improcedibilità dei ricorsi per cessazione della materia del contendere.

Ricorrente: ...

contro

Amministrazione resistente: Direttore Scolastico Istituto di Istruzione Superiore ... (CS)

FATTO

La signora ..., insegnante, presentava in data 21.09.2015 all'Amministrazione resistente richiesta formale di visione/estrazione di copia della seguente documentazione:

“Abilitazione nella classe di concorso A021 Discipline Pittoriche, ed eventuali altre abilitazioni che danno accesso all'insegnamento della sopra citata Disciplina, del Docente Dop attualmente utilizzato per n. 8 ore in codesta scuola”.

A fondamento della propria richiesta di accesso agli atti indicava di essere portatrice di interesse legittimo, essendo abilitata ed inserita nella graduatoria di istituto per la classe di concorso A021 alla posizione n. 1.

Con provvedimento del 21.10.2015, parte resistente negava l'accesso, non potendosi fornire dati personali del personale in servizio ed evidenziando che la procedura di determinazione dell'organico di diritto viene determinata dal MIUR e che, ai sensi della circolare del 9/3/2015 prot. N. 1329/1 vi è la presenza di docenti di classi atipiche utilizzati sulla Dop a disposizione della scuola.

Nella specie si rappresentava il cospetto di un docente a tempo indeterminato della classe ... a 0 ore utilizzato presso il Liceo Artistico, che manifestava la disponibilità all'assegnazione di ore 8 di discipline grafiche e pittoriche classe

La ricorrente in data 11 novembre 2015 adiva la Commissione affinché riesaminasse l'istanza di accesso e, valutata la legittimità del diniego opposto dall'Amministrazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, adottasse le conseguenti determinazioni.

In data 7.12.2015 perveniva nota dell'Istituto di Istruzione Superiore che ribadiva che, il MIUR, come di competenza, assegnava alla classe di concorso ... nr. 16 ore di Discipline Grafiche e Pittoriche.

Alla luce di tali presupposti, evidenziava che la prof.ssa ... non aveva diritto all'accesso perché non vantava alcun interesse legittimo a richiedere atti personali del docente di ruolo per i seguenti motivi:

pur essendo inclusa in graduatoria provinciale per la classe ... (Discipline Pittoriche) la sua richiesta non trova supporto giuridico, in quanto al Liceo Artistico non sono state assegnate alcune ore di codesta disciplina e l'interesse legittimo può essere esercitato solo in caso di impugnazione.

DIRITTO

La Commissione ritiene che il ricorso sia meritevole di essere accolto.

Preliminarmente deve essere disatteso l'assunto dell'Amministrazione secondo il quale prevale la tutela della riservatezza, di cui al d.lgs. 196/03.

Infatti, il dato oggetto della richiesta di accesso non può essere qualificato sensibile, come affermato dal C.d.S. 14/05/2014, n. 2472), che ha chiarito che *“salvo che non si tratti di dati personali (dati c.d. sensibili), cioè di atti idonei a rivelare l'origine razziale etnica, le convenzioni religiose, politiche, lo stato di salute o la vita sessuale di terzi, nel qual caso l' art. 16 comma 2, D.Lgs. 11 maggio 1999 n. 135 (ora art. 60, D.Lgs. n. 196 del 2003) prescrive che l'accesso è possibile solo se il diritto che il richiedente deve far valere o difendere è di rango almeno pari a quello della persona cui si riferiscono i dati stessi nel bilanciamento di interessi che connota la disciplina del diritto di accesso, quest'ultimo prevale sull'esigenza di riservatezza del terzo ogniqualvolta l'accesso venga in rilievo per la cura o la difesa di interessi giuridici del richiedente”*.

La Commissione osserva inoltre che nella procedura di assegnazione delle cattedre, secondo il costante orientamento della giurisprudenza e della Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, non sussistono controinteressati, in quanto i soggetti che hanno preso parte alla procedura di assegnazione delle medesime hanno dato il proprio consenso all'acquisizione dei dati necessari alla comparazione dei requisiti di partecipazione, perciò non è configurabile alcuna esigenza di tutela della loro riservatezza che possa fungere da ostacolo al libero accesso alla documentazione richiesta.

Costituisce, inoltre, *ius receptum* il principio secondo il quale l'accesso ai documenti può essere esercitato in quanto l'accedente sia titolare di una situazione giuridicamente rilevante e tutelata che lo qualifichi rispetto al *quisque de populo* e nel caso di specie l'interesse manifestato è personale, concreto ed attuale, essendo parte ricorrente abilitata ed inserita nella graduatoria di istituto per la classe di concorso ... alla posizione n. 1.

Né trova fondamento la tesi che l'interesse può essere esercitato solo in presenza di impugnazioni della posizione ovvero di pretese consistenti in una eventuale nomina, in quanto a seguito dell'esercizio del diritto di accesso, l'accedente può eventualmente procedere alla tutela dei propri diritti.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

Ricorrente: ...

contro

Amministrazione resistente: Direttore Scolastico Istituto di Istruzione Superiore ... (CS)

FATTO

La signora ..., insegnante, ha presentato in data 21.09.2015 all'Amministrazione resistente richiesta formale di visione/estrazione di copia della seguente documentazione:

“Abilitazione nella classe di concorso A021 Discipline Pittoriche, ed eventuali altre abilitazioni che danno accesso all'insegnamento della sopra citata Disciplina, del Docente Dop attualmente utilizzato per n. 4 ore in codesta scuola”.

A fondamento della propria richiesta di accesso agli atti ha indicato di essere portatrice di interesse legittimo, essendo abilitata ed inserita nella graduatoria di istituto per la classe di concorso A021 alla posizione n. 1.

Formatosi il silenzio-rigetto sull'istanza di accesso in questione, la ricorrente in data 11 novembre 2015 ha adito la Commissione affinché riesaminasse l'istanza di accesso e, valutata la legittimità del diniego tacito opposto dall'Amministrazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, adottasse le conseguenti determinazioni.

In data 3/12/2015 è pervenuta memoria dell'Amministrazione resistente che ha evidenziato che:

- non è stata assunta al protocollo della scuola la richiesta della prof.ssa ... per mero errore tecnico, anche dovuto a lavori di ristrutturazione dell'edificio;
- da molti anni è nell'organico della scuola il prof. ... il quale nel corrente anno scolastico ha avuto assegnato, dal MIUR, 11 ore su cattedra e 7 ore a disposizione. Lo stesso risulta, come da certificato, abilitato per la classe di concorso A021. Discipline pittoriche;
- pertanto, in tal caso, si devono assegnare le ore residue ai docenti per completare l'orario cattedra e non arrecare danni all'erario;
- non sussiste alcun motivo per negare l'accesso agli atti, invitando la prof.ssa ... a recarsi a scuola per la consegna dei documenti richiesti.

DIRITTO

La Commissione, preso atto di quanto rappresentato dall'Amministrazione, non può che dichiarare l'improcedibilità del ricorso per cessazione della materia del contendere.

PQM

La Commissione dichiara l'improcedibilità del ricorso, per cessazione della materia del contendere.

Ricorrente: ...

contro

Amministrazione resistente: Dirigente IV Settore del Comune di ...

FATTO

I signori ... rappresentati e difesi dall'avv. ..., hanno presentato il 27/10/2015 al Dirigente del IV Settore del Comune di ..., richiesta formale di visione/estrazione di copia della seguente documentazione:

“nota del Dirigente del IV Settore di ... Dott. ..., con la quale, nel giugno 2015, vi è stata l'apertura del procedimento disciplinare per violazione dell'art 22 del Regolamento LSU, nonché copia del provvedimento conclusivo del predetto procedimento disciplinare a carico dei seguenti LSU: ... (classe ...), ... (classe ...), ... (classe ...), ... (classe ...) ... (classe ...) ... (classe...), ... (classe ...), ... (classe ...), ... (Classe ...), ... (classe ...), ... (classe ...), ed ... (classe ...),

I ricorrenti hanno precisato di essere stati sottoposti a procedimento disciplinare per violazione dell'art 22, lettera d), del regolamento LSU, ma a differenza degli altri LSU, sono allontanati definitivamente dal lavoro.

L'istanza di accesso è scaturita dalla necessità di dimostrare al Giudice del Tribunale del Lavoro di ..., l'evidente disparità di trattamento da parte del Dirigente del IV Settore del Comune di ..., nell'adozione delle sanzioni disciplinari nei confronti degli LSU accedenti rispetto agli altri LSU sottoposti a procedimento disciplinare nel giugno 2015, a fronte di condotte anche più gravi.

Il responsabile dell'Ufficio ha negato l'accesso agli atti richiamando l'art. 55 bis, comma 5, del D. Lgs. n. 165/2001, che limita il diritto di accesso agli atti del procedimento disciplinare al solo dipendente sottoposto a procedimento.

Avverso il rigetto sull'istanza di accesso, gli istanti hanno adito la Commissione, affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell'istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

DIRITTO

La Commissione rileva, preliminarmente, la propria competenza rispetto alla richiesta di accesso agli atti formulata dalla parte ricorrente, sia pur presentata nei confronti di un Comune.

A tale specifico riguardo evidenzia che, ai sensi dell'articolo 25, comma 4, l. n. 241/1990 e dell'art. 12 del D.P.R. n. 184/2006, al fine di assicurare la tutela giustiziale del diritto di accesso anche nell'ipotesi in cui si tratti di diniego dell'accesso, espresso o tacito, o di differimento nei confronti degli

atti delle amministrazioni comunali, provinciali e regionali in ambiti territoriali in cui attualmente il difensore civico non sia presente, a fronte della mancata istituzione del difensore civico presso la Regione Puglia, affinché l'assenza di difesa civica non si traduca in una limitazione degli strumenti a tutela di tale diritto, ritiene di doversi pronunciare sul presente ricorso.

Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile ai sensi del combinato disposto del comma 4, lettera b) e del comma 7, lettera c) dell'art. 12 del d.p.r. n. 186/2004, non avendo i ricorrenti allegato la ricevuta della spedizione, mediante raccomandata a.r., di copia del ricorso ai controinteressati rispetto all'istanza di accesso, ex art. 22, comma 1, lettera c) della legge n. 241/1990.

PQM

La Commissione dichiara inammissibile il ricorso,

Ricorrente: ...

contro

Amministrazione resistente: Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di ...

FATTO

La ricorrente in data 28 settembre 2015 rivolgeva all'Amministrazione resistente un'istanza di accesso alla seguente documentazione: "atti amministrativi relativi alla situazione economica del sig. Riferimento anni 2013-2014-2015".

A fondamento dell'istanza deduceva che la documentazione richiesta costituiva indice di valutazione delle condizioni economiche dell'ex coniuge; condizioni rilevanti ai fini della rideterminazione degli accordi patrimoniali, precedentemente stabiliti in sede di separazione.

Formatosi il silenzio-rigetto sulla predetta istanza di accesso, la signora ... in data 7 novembre 2015, adiva la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del diniego tacito opposto dall'Amministrazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, adottasse le conseguenti determinazioni.

DIRITTO

La Commissione rileva che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile ai sensi del combinato disposto del comma 4, lettera b) e del comma 7, lettera c) dell'art. 12 del d.p.r. n. 186/2004, non avendo parte ricorrente allegato la ricevuta della spedizione, mediante raccomandata a.r., di copia del ricorso al signor ..., quale controinteressato rispetto all'istanza di accesso, ex art. 22, comma 1, lettera c) della legge n. 241/1990.

PQM

La Commissione dichiara l'inammissibilità del ricorso.

Ricorrente: ...

contro

Amministrazione resistente: Provincia di ...

FATTO

La società ricorrente, in data 26.6.2015, chiedeva alla Provincia di copia dei seguenti documenti: 1) autorizzazione paesaggistica n. 72 del 22/7/2010, corredata con attestazioni comunali, elaborati progettuali, pareri dei vari Enti e da tutti gli atti dell'istruttoria nonché dalla nota del 22 gennaio 2010; 2) nota del 21 maggio 2010; 3) parere preliminare della Sovrintendenza et nota n. 2348/P del 5 luglio 2010; 4) parere preliminare della Sovrintendenza et nota n. 50907 del 25 maggio 2010; 5) parere preliminare della Sovrintendenza et nota n. 2344/P del 5 luglio 2010; 6) nota prot. n. 29500 del 2 aprile 2015 e relativo verbale di sopralluogo; 7) nota prot. n. 44126 del 17 maggio 2013, pubblicati sul sito; 8) nota prot. n. 73878 del 3 novembre 2014, pubblicati sul sito

A fondamento dell'istanza deduceva che vi era stato un invito e diffida del 30/4/2015 rivolto al Comune di ... e alla Provincia di ... e che taluni dei documenti costituenti il procedimento amministrativo palesavano delle anomalie e che, per tale motivo, la società accedente doveva tutelare i propri diritti ed interessi nelle opportune sedi.

Avverso il silenzio rigetto adiva la Commissione affinché dichiarasse l'illegittimità del diniego dell'accesso tacito opposto dalla Provincia e assumesse le conseguenti determinazioni.

La Commissione, nella seduta dell'8.10.2015 rilevava, preliminarmente, la propria competenza rispetto alla richiesta di accesso agli atti formulata dalla parte ricorrente, al fine di assicurare la tutela giustiziale del diritto di accesso, a fronte della mancata istituzione del difensore civico presso la Regione Calabria.

La Commissione, inoltre, al fine di accertare se la documentazione richiesta fosse in possesso dell'Amministrazione nei cui confronti si chiede l'ostensione e trattandosi di pareri della Sovrintendenza e di altri enti territoriali, invitava la Provincia di a precisare se si trattasse di documentazione in proprio possesso. Invitava altresì parte ricorrente a precisare quale Amministrazione avesse predisposto le note di cui ai punti 6), 7), 8) salva, nelle more, l'interruzione dei termini di legge.

In data 2/11/2015 è pervenuta nota dell'Amministrazione resistente che precisava:

quanto al punto 1)

l'Autorizzazione Paesaggistica n. 72 del 22/07/2010 e tutti gli atti dell'istruttoria sono presenti nell'archivio dell'Ufficio e fanno riferimento ai lavori di "Rinnovo e rilascio permesso di costruire per stabilimento balneare ..." nel Comune di ... in ditta (pratica n. ...);

punto 2)

non si è in grado di risalire alla nota del 21 maggio del 2010 non avendo a disposizione nessun numero di protocollo di riferimento;

punto 3)

non si è in grado di risalire al parere preliminare della Sovrintendenza, non avendo a disposizione nessun numero di protocollo di riferimento; la nota, della Sovrintendenza n° 2348/P del 5 luglio 2010 è presente nell'archivio dell'Ufficio e fa riferimento all'Autorizzazione Paesaggistica per i lavori di "Rinnovo e rilascio permesso di costruire per stabilimento balneare ..." nel Comune di ... in ditta ... (pratica n, 72/10).

punto 4)

non si è in grado di risalire al parere preliminare della Sovrintendenza non avendo a disposizione nessun numero di protocollo di riferimento; la nota della Provincia n. 50907 del 25 maggio 2010 è presente nell'archivio dell'Ufficio e fa riferimento all'Autorizzazione Paesaggistica per i lavori di "Realizzazione di uno stabilimento balneare" nel Comune di ... in ditta ... (pratica 31/10);

punto 5)

non si è in grado di risalire al parere preliminare della Sovrintendenza non avendo a disposizione nessun numero di protocollo di riferimento; la nota della Sovrintendenza n° 2344/P del 5 luglio 2010 è presente, nell'archivio dell'Ufficio e fa riferimento all'Autorizzazione Paesaggistica per i lavori di "Realizzazione di uno stabilimento balneare" nel Comune di ... in ditta ... (pratica n. 31/10);

punto 6)

la nota della Provincia n° 29500 del 2 aprile 2015 è presente nell'archivio dell'Ufficio e fa riferimento all'autorizzazione Paesaggistica per i lavori di "Mantenimento annuale di una parte della struttura esistente (da destagionalizzare) e ampliamento della superficie (stagionale) risistemazione opere e realizzazione di zone d'ombra" nel Comune di ... in ditta ... (pratica n. 23/15); il verbale di sopralluogo non è previsto all'interno della procedura per il rilascio dell'Autorizzazione Paesaggistica;

punto 7)

la nota della Provincia n° 44126 del 17 maggio 2013 è presente nell'archivio dell'Ufficio e fa riferimento all'autorizzazione Paesaggistica per i lavori di " Manutenzione straordinaria" nel Comune di in ditta (pratica n. 72/13);

punto 8)

la nota della Provincia n° 73878 del 3 novembre 2014 è presente nell'archivio dell'Ufficio fa riferimento all'Autorizzazione Paesaggistica per i lavori di "Realizzazione impianto BT" nel Comune di ... in ditta ... (pratica n. 31/14).

DIRITTO

Il ricorso è meritevole di essere accolto, in considerazione della indubbia legittimazione della parte ricorrente ad accedere alla documentazione richiesta, la cui conoscenza è giustificata dall'esigenza di acquisire elementi utili ai fini dell'esercizio del diritto di difesa, ai sensi dell'art. 24, comma 7, della legge n. 241/1990, avendo parte ricorrente prodotto un invito e diffida del 30/4/2015 rivolto al Comune di ... e alla Provincia di ... e avendo palesato che taluni dei documenti costituenti il procedimento amministrativo presentassero delle anomalie e ciò al fine di tutelare i propri diritti ed interessi nelle sedi opportune.

La documentazione richiesta, ad eccezione di quella di cui al superiore punto 2 e ai pareri preliminari della sovrintendenza, di cui ai numeri 3, 4 e 5, e al verbale di sopralluogo di cui al punto 6, è, d'altronde, in possesso dell'Amministrazione resistente, come dalla medesima dichiarato.

PQM

La Commissione accoglie parzialmente il ricorso, nei sensi di cui in motivazione e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso.

Ricorrente: ...

contro

Amministrazione resistente: Ministero Infrastrutture e Trasporti

FATTO

L'Ing. ..., Dirigente di seconda fascia del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, in servizio presso il ..., il 31 luglio 2015 ha chiesto l'accesso agli atti della procedura di attribuzione incarico di funzione dirigenziale di seconda fascia, indetta con nota n. 4487 del 26 gennaio 2015, relativa all'attribuzione dell'incarico dell'Ufficio 4 del Provveditorato Interregionale per le ... – Tecnico per la Salvaguardia di ... - Opere marittime per il Veneto, avendo partecipato alla procedura e non essendo stato prescelto.

L'Amministrazione ha accolto la richiesta di accesso con provvedimento in data 28 agosto 2015, ad eccezione dei curricula dei partecipanti alla procedura perché in possesso della Direzione Generale del Personale e degli Affari Generali di Roma, cui ha inoltrato la richiesta.

In data 3/9/2015 la Direzione Generale ha comunicato che non vi era copia dei curricula presso la Divisione interessata.

In data 4 ottobre 2015 parte ricorrente ha adito la Commissione affinché si pronunciasse sulla legittimità del parziale diniego in questione, ai sensi dell'art. 25 della legge 241/90.

La Commissione, nella seduta del 27.10.2015, al fine di esaminare il merito della vicenda contenziosa sottoposta al suo esame, ha invitato la parte ricorrente a produrre in formato PDF sia copia del proprio documento d'identità che copia del ricorso.

In data 10.11.2015 è pervenuta la documentazione richiesta dalla Commissione.

DIRITTO

E' fondata la richiesta dell'istante di avere accesso ai curricula dei partecipanti alla procedura di attribuzione incarico di funzione dirigenziale di seconda fascia, indetta con nota n. 4487 del 26 gennaio 2015, relativa all'attribuzione dell'incarico dell'Ufficio 4 del Provveditorato Interregionale per le ... – Tecnico per la Salvaguardia di ... - Opere marittime per il Veneto.

Con riferimento all'interesse all'accesso esso sussiste ed è differenziato in ragione della partecipazione del ricorrente alla relativa procedura di attribuzione dell'incarico.

Il richiedente che abbia partecipato ad una procedura selettiva è, infatti, titolare di un interesse qualificato e differenziato alla regolarità della procedura ed i concorrenti, prendendo parte alla selezione, hanno evidentemente acconsentito a misurarsi in una competizione di cui la comparazione

dei valori di ciascuno costituisce l'essenza, rinunciando a qualsiasi profilo di riservatezza e implicitamente accettando che i loro dati personali esposti nei curricula potessero essere resi conoscibili da tutti gli altri concorrenti a ciò interessati.

Non è rilevante l'affermazione della Direzione Generale dell'irreperibilità dei curricula presso la Divisione interessata.

Non è concepibile una loro avvenuta distruzione, atteso che la relativa procedura di attribuzione dell'incarico è recentissima: compete pertanto all'Amministrazione acceduta reperire l'Ufficio che detiene materialmente tali documenti per fornirne accesso all'interessato.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Comune di (FG)

FATTO

Il signor, delegato dalle signore e, proprietarie dell'immobile sito in (Fg), in via n. 29/31, adibito a civile abitazione, ha premesso che, a seguito degli eventi sismici del 31.10.2002 che hanno colpito il Comune di, detto immobile è risultato gravemente danneggiato ed è stato regolarmente inserito al n° 399 della Graduatoria Generale aventi diritto a contributo per la riparazione di edifici danneggiati dall'evento sismico, graduatoria approvata con Determina n° 141 del 01.08.2004.

Detta Graduatoria generale è stata più volte modificata e rimodulata: l'ultima è stata approvata con con D.G.M. n° 5 del 20.01.2015 (annualità 2014).

Parte ricorrente, avendo riscontrato che, come rilevasi dalla Graduatoria generale ultima e sopra indicata, alcune pratiche sono state ricollocate in una posizione di molto avanzata rispetto a quella di chi gli ha conferito la delega, con lettera racc.ta A/R n° 14997467541-3 del 07.07.2015 ha chiesto al Sindaco del Comune di l'estrazione/rilascio delle copie delle relazioni d'istruttorie fatte dai tecnici incaricati relativamente a varie istanze.

A fondamento dell'istanza di accesso ha dedotto l'interesse diretto e legittimo al rilascio degli atti richiesti e tanto sia per la tutela dei propri diritti (perdita e/o ritardato riconoscimento del contributo di ricostruzione dell'immobile), sia - in quanto cittadino e contribuente - per una questione di trasparenza in ordine alle somme versate dallo Stato come contributi per la ricostruzione.

Il Comune di con nota del 04.08.2015 prot. 5045, dopo aver precisato che può essere presentata formale richiesta di ricollocazione nella graduatoria con allegata documentazione tecnico-amministrativa, ha specificato che non è possibile rilasciare copia delle relazioni istruttorie richieste in quanto trattasi di atti endoprocedimentali.

In data 26/11/2015 parte ricorrente chiedeva che la Commissione, riesaminato il caso e valutata la legittimità del diniego opposto all'Amministrazione assumesse le conseguenti determinazioni.

In data 3/12/2015 è pervenuta memoria del Comune che evidenzia che al geom., precedentemente delegato dalle comproprietarie dell'immobile di cui alla presente istanza di accesso, il Comune ha prontamente risposto, fornendo i chiarimenti richiesti in merito alle motivazioni delle ricollocazioni e negando accesso agli atti endoprocedimentali afferenti a soggetti diversi dalle richiedenti.

DIRITTO

La Commissione rileva, preliminarmente, la propria competenza rispetto alla richiesta di accesso agli atti formulata dalla parte ricorrente, sia pur presentata nei confronti di un Comune.

A tale specifico riguardo evidenzia che, ai sensi dell'articolo 25, comma 4, l. n. 241/1990 e dell'art. 12 del D.P.R. n. 184/2006, al fine di assicurare la tutela giustiziale del diritto di accesso anche nell'ipotesi in cui si tratti di diniego dell'accesso, espresso o tacito, o di differimento nei confronti degli atti delle amministrazioni comunali, provinciali e regionali in ambiti territoriali in cui attualmente il difensore civico non sia presente, a fronte della mancata istituzione del difensore civico presso la Regione Puglia, affinché l'assenza di difesa civica non si traduca in una limitazione degli strumenti a tutela di tale diritto, ritiene di doversi pronunciare sul presente ricorso.

Il ricorso deve essere dichiarato irricevibile per tardività, ai sensi dell'art. 12, comma 7, lett. a) del D.P.R. 184/2006, essendo stato proposto ben oltre la scadenza del termine di trenta giorni decorrente dalla comunicazione della determinazione impugnata, previsto dall'art. 25, comma 4, della legge n. 241/1990.

PQM

La Commissione dichiara il ricorso irricevibile per tardività.

Ricorrente:...

contro

Amministrazione resistente: Fondazione ...

FATTO

Il ricorrente in epigrafe, in proprio e in qualità di presidente ..., premesso che quest'ultima è la denominazione di un edificio al ..., composto da 112 unità abitative, acquistato dall'... ed alienato nel ... alla ..., senza concessione agli assegnatari del diritto di prelazione, ha presentato in data 9/9/2015 istanza volta all'accesso alla deliberazione ... del 26 maggio 2006, unitamente ai documenti allegati, ai sensi della legge n. 241 del 1990.

Avverso il rigetto dell'istanza, il ricorrente ha adito in data 4/10/2015 la Commissione.

In data è pervenuta memoria dell'..., che ha dedotto che non sussiste alcun interesse concreto, attuale e diretto del signor, in quanto il contratto di locazione dal medesimo stipulato di immobile, facente parte dell'edificio denominato ..., era cessato sin dal 30 giugno 2007.

Inoltre secondo l'... il documento richiesto è già noto al richiedente l'accesso.

La Commissione, nella seduta del 27.10.2015, al fine di esaminare il merito della vicenda contenziosa sottoposta al suo esame, ha invitato la parte ricorrente a produrre in formato PDF sia copia del proprio documento d'identità che copia del ricorso debitamente sottoscritto, nonché documentazione attestante la carica ed i poteri rappresentati al medesimo attribuiti dall'atto costitutivo e/o statuto del..., interrompendo nelle more dell'espletamento del predetto incombenza istruttorio, i termini di legge.

In data 13.11.2015 è pervenuta la documentazione richiesta dalla Commissione.

DIRITTO

Il ricorso deve essere accolto, in considerazione del fatto che, nel caso di specie, viene in rilievo il cosiddetto accesso difensivo, vale a dire l'accesso preordinato all'acquisizione di documenti la cui conoscenza è necessaria ai fini della cura e della difesa degli interessi giuridici dell'accedente, garantito dal comma 7 dell'art. 24 della legge n. 241/1990, con le limitazioni ivi stabilite.

A differenza di quanto ritenuto dall'..., si deve ritenere che il ricorrente sia legittimato, a doppio titolo, ad accedere alla documentazione richiesta, ai sensi dell'art. 22 della legge n. 241/1990, sia quale ..., sia quale ..., facente parte dell'....

PQM

La Commissione accoglie il ricorso in parte qua e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

Ricorrente: sig.ra

contro

Amministrazione resistente: Agenzia delle Entrate – Direzione Prov. di -

FATTO

L'istante, al fine di determinare la situazione patrimoniale del proprio coniuge, da cui è separata, ha chiesto il 7/10/2015 all'amministrazione resistente di accedere alla seguente documentazione relativa ai redditi dell'ex marito:

- unico, fascicolo 1 e 2, anno 2015;
- 770 degli anni 2014, 2013 e 2012 e 2011 presentati dall'azienda ... Srl;
- 770 degli anni 2015, 2014, 2013 e 2012 presentati dalle aziende Srl;
- CUD ... Srl anni 2015, 2014, 2013, 2012;
- CUD e 770 2014/13.

L'Agenzia delle Entrate ha accolto parzialmente il ricorso con riferimento alla richiesta dei modelli 770 annualità 2014, 2013, 2012 presentati dalle aziende ... srl e srl, aziende presso le quali il sig. avrebbe prestato/presta lavoro subordinato e/o ricoperto cariche sociali, consentendo l'accesso ai modelli 770 del sostituto d'imposta ... srl, limitatamente al quadro DB del sostituto, per l'anno di imposta 2013 e al modello 770 del sostituto srl, limitatamente al quadro DB del sostituto, per l'anno di imposta 2012-2011.

Per quanto attiene la richiesta di accesso per le altre annualità richieste, l'Amministrazione resistente ha affermato che non risultano certificazioni dei redditi erogati dai sostituti ... srl e srl a favore del sig.

Dolendosi di tale parziale diniego parte ricorrente si è rivolta alla Commissione affinché riesamini il caso e, valutata la legittimità del diniego opposto dall'Amministrazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, adotti le conseguenti determinazioni.

DIRITTO

Il ricorso deve essere rigettato.

Occorre prendere le mosse da quanto rappresentato dall'Amministrazione nella nota con cui è stata rigettata l'istanza di accesso circa la circostanza che per alcune tra le annualità richieste non risultano certificazioni dei redditi erogati dai sostituti srl e srl a favore del sig.

Tale circostanza fa venir meno l'interesse ad acquisire detta documentazione da parte dell'accedente, al fine della proposizione della domanda di mantenimento nella causa di divorzio, in quanto non consente la determinazione del reddito del coniuge

PQM

La Commissione respinge il ricorso.

Ricorrente: ...

contro

Amministrazione resistente: Ministero della Giustizia – Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria – Direzione Casa Reclusione ...

FATTO

Il sig. ..., vice commissario in servizio presso la Casa di Reclusione di ..., in data 8.9.2015, ha rivolto all'Amministrazione un'istanza di accesso al fine di prendere visione ed eventualmente copia della seguente documentazione:

1. data in cui è stato riconosciuto dalle competenti commissioni mediche lo stato di handicap dei familiari assistiti dai vice commissari ..., tutti partecipanti, con l'istante, al 3° corso di formazione per vice commissari ruolo ordinario del Corpo di polizia penitenziaria, cui è stato riconosciuto al termine del corso il diritto all'assegnazione/trasferimento presso le sedi richieste; e comunicazione del luogo ove avviene la prestazione giornaliera del disabile;
2. richiesta del requisito di dover dimostrare la compatibilità tra il corso di formazione e l'assistenza al familiare disabile nei confronti di ..., cui è stato riconosciuto il diritto all'assegnazione/trasferimento ai sensi dell'art. 33, comma 5, della L. 104/92;
3. data in cui è stato revocato il provvedimento di trasferimento dalla C.c. di ... al Vice Commissario ...;
nonché di ottenere copia dei seguenti documenti:
4. documenti ricevuti e formati dei controlli richiesti al Comando Stazione Carabinieri di ..., il giorno 20 marzo u.s., nr. 116572/4290-2015 F del 20 marzo 2015;
5. documenti ricevuti e formati dei controlli richiesti alla Polizia Municipale del Comune di ..., nel mese di marzo 2015.
6. provvedimento con il quale al richiedente è stato disposto il rientro in sede all'ISSPe nel mese di settembre 2013, durante il periodo in cui era distaccato presso la C.r. di ... ex art. 7 del DPR 354/99, allorquando era in attesa di assegnazione;
7. provvedimento emanato nr. 0394604 del 18.11.2014;
8. provvedimento emanato n. FU -GDAP 0068605-2015 del 26.02.2015, con il quale ha dovuto attestare il luogo di assistenza giornaliera del proprio suocero.

A fondamento dell'istanza ha dedotto la tutela dei propri diritti ed interessi giuridici rilevanti, nonché depositare alcuni atti presso le diverse A.G. competenti.

L'Amministrazione in data 8/10/2015 ha accolto l'istanza di accesso, inviando copia della documentazione richiesta dall'accedente, di cui ai precedenti nn. 4,5, 6, 7 e 8, mentre in ordine alla

richiesta di prendere visione e di estrarre copia dei documenti afferenti i Vice Commissari ..., ha differito l'accesso in attesa di ricevere l'assenso ex art.3 c.2 del DPR 184/2006, in qualità di controinteressati ex art. 22 c.1 lett. c) Legge 241/90.

Il sig. ..., a mezzo dell'Amministrazione resistente che ha inoltrato il 29.10.2015 la richiesta, ha adito la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del differimento opposto dall'Amministrazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, adottasse le conseguenti determinazioni.

In data 9/11/2015 sono pervenute le controdeduzioni della dott.ssa ..., che si è opposta all'accesso.

In data 12/11/2015 è pervenuta memoria dell'Amministrazione resistente che ha precisato che con nota del 4 novembre 2015 il ricorrente è stato informato che i controinteressati hanno manifestato opposizione all'accesso e all'estrazione di copia e che l'accesso è negato, non avendo parte ricorrente precisato l'interesse giuridico leso, limitandosi a richiedere l'accesso ad atti di carattere generale, ostando la previsione di cui al comma 3 dell'art. 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

La Commissione, nella seduta del 19.11.2015, ha ritenuto necessaria la trasmissione da parte dell'Amministrazione dell'opposizione al rilascio della documentazione da parte degli altri controinteressati, nonché la precisazione da parte del ricorrente se, con riferimento alla documentazione di cui al superiore punto 2, che nell'istanza di accesso risulta richiesta nei confronti di ben 7 controinteressati, la medesima si debba intendere limitata alle sole ..., nonché se la richiesta del documento di cui al precedente punto 3, che non compare nella richiesta di riesame alla Scrivente, debba intendersi rinunciata, con interruzione dei termini di legge

In data 4 dicembre 2015 parte ricorrente ha precisato che la richiesta di cui al superiore punto 2 deve intendersi limitata alle sole ... e che la richiesta di cui al punto 3 deve intendersi rinunciata.

Inoltre ha precisato che alle controinteressate è stata accolta l'istanza di trasferimento rispetto al ricorrente al quale il diritto è stato negato giacché "la data di accertamento dello stato di handicap del proprio congiunto disabile da parte della commissione è stata accertata in una data corrispondente al pieno svolgimento del corso di formazione ed, inoltre, sembrava opportuno dimostrare la compatibilità tra l'attività formativa con lo svolgimento della prestazione assistenziale".

In data 10/12/2015 l'amministrazione trasmetteva le controdeduzioni dei controinteressati.

DIRITTO

Il ricorso è infondato.

Quanto ai rapporti tra diritto di accesso e tutela della privacy, l'equilibrio tra accesso e privacy è dato dal combinato disposto degli artt. 59 e 60 del decreto legislativo 30 giugno 2003, nr. 196 (c.d. Codice della privacy) e dalla previsione del comma 7 dell'art. 24 della legge n. 241 del 1990.

Segnatamente la Commissione osserva che quando l'accesso sia strumentale alla tutela di propri diritti ed interessi giuridici in un eventuale giudizio, come nella fattispecie concreta, l'accesso può essere negato in presenza dei c.d. dati supersensibili (stato di salute o vita sessuale), di cui all'art. 60 D. Lgs. 2003, n. 196.

Infatti, quest'ultima disposizione prescrive *“quando il trattamento concerne dati idonei a rivelare lo stato di salute o la vita sessuale, il trattamento è consentito se la situazione giuridicamente rilevante che si intende tutelare con la richiesta di accesso ai documenti amministrativi è di rango almeno pari ai diritti dell'interessato, ovvero consiste in un diritto della personalità o in un altro diritto o libertà fondamentale e inviolabile”*.

Nella fattispecie concreta, l'accedente non invoca un diritto di rango pari o superiore a quello degli interessati, né un diritto della personalità o altro diritto o libertà fondamentale e inviolabile, ma la richiesta di accesso è motivata genericamente *“dal voler tutelare i propri diritti e interessi giuridici rilevanti, nonché depositare alcuni atti presso le diverse A.G. competenti”*, senza alcuna deduzione sul diritto sotteso all'istanza di accesso, che deve essere di rango pari o superiore a quello degli interessati, ai cui dati supersensibili (diritto alla salute) si vuole accedere.

PQM

La Commissione rigetta il ricorso.

Ricorrente:

contro

Amministrazione: Ufficio Scolastico Provinciale di Torino; Ufficio Scolastico Regionale del Piemonte ed altri

FATTO

La signora, di professione docente, in data 3.7.2015, 13.7.2015 e 24.7.2015, rivolgeva plurime istanze a diverse istituzioni scolastiche presso le quali aveva prestato servizio, nonché all'Ufficio Scolastico Provinciale di Torino ed all'Ufficio Scolastico Regionale del Piemonte, preordinate ad ottenere l'accesso a documentazione relativa al proprio servizio prestato.

Non avendo ottenuto riscontro a tale istanza, la Professoressa, in data 3.9.2015, adiva la Commissione per ottenere l'accesso alla documentazione richiesta.

In data 18.9.2015, l'Ufficio Scolastico Regionale del Piemonte inviava una nota alla Commissione nella quale rappresentava che l'odierna ricorrente, già alla data del 18 ottobre 2013, aveva potuto accedere a ben 205 documenti tratti dal suo fascicolo personale e che in data 3 settembre 2014 le era stata messa a disposizione la documentazione relativa presso l'Istituto di Torino, nonchè la domanda di trasferimento della presentata nel corso dell'anno scolastico 2014/2015.

Nella seduta del 8 ottobre 2015 la Commissione riteneva necessario, ai fini del decidere, che la ricorrente indicasse con precisione quali tra i documenti richiesti con le suindicate istanze di accesso non le fossero state ancora resi accessibili.

L'istante ha inviato una nota alla Commissione in cui ha specificato alcune circostanze di fatto, le risposte ottenute da talune Amministrazioni e la non completa soddisfazione del proprio interesse insistendo nell'accoglimento del ricorso.

DIRITTO

La Commissione ritiene il ricorso meritevole di accoglimento.

Il diritto di accesso va garantito venendo a tale riguardo in rilievo il diniego di accesso ad atti endoprocedimentali, ai quali il ricorrente in quanto parte del procedimento in questione, ha diritto di accedere, in forza del combinato disposto dell'art. 7 e dell'art. 10 della legge n. 241/1990.

Il diritto di accesso va, inoltre, tutelato ai sensi del comma 7 dell'art. 24 L. 241/1990 in base al quale l'accesso deve (comunque) essere garantito ai richiedenti quando la conoscenza dei documenti richiesti sia necessaria per curare o per difendere interessi giuridici, che possono consistere, nel caso di

specie, nelle iniziative dirette a contestare il proprio stato di servizio ed in particolare le assenze per malattia.

Per quanto riguarda i documenti che l'Amministrazione ha dichiarato di non avere nella propria disponibilità (secondo quanto riferisce la ricorrente) l'istanza non può essere accolta, per mancanza del documento richiesto.

Per quanto riguarda i diritti di copia richiesti dalle singole Amministrazioni il tema è estraneo al ricorso e, comunque, attesa la genericità di quanto evidenziato, non è possibile stabilire la conformità delle richieste di rimborso delle spese.

La Commissione osserva, in generale, per completezza, che l'articolo 25 della legge 241/1990 prevede che *“Il rilascio di copia è subordinato soltanto al rimborso del costo di riproduzione, salve le disposizioni vigenti in materia di bollo, nonché i diritti di ricerca e di visura”*, e che ai sensi dell'art. 7, comma 6 del D.P.R. 184/2006 *“la copia dei documenti è rilasciata subordinatamente al pagamento degli importi dovuti ai sensi dell'articolo 25 della legge secondo le modalità determinate dalle singole amministrazioni. Su richiesta dell'interessato, le copie possono essere autenticate”*.

PQM

La Commissione accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto, invita le Amministrazioni a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ministero della Giustizia + altri

FATTO

Il Sig., assistente del Corpo della Polizia Penitenziaria, in servizio permanente effettivo dal 2002 presso la seconda Casa di Reclusione di, ha presentato distinte istanze di accesso agli atti:

- in data 03 maggio 2015, per via posta certificata alla direzione di
- in data 7 maggio 2015, istanza di accesso atti presso la direzione C.C. "..... " per tramite la propria sede di servizio sopra citata;
- in data 09 maggio 2015, per tramite il proprio Comando, istanza di accesso agli atti al Provveditorato dell'amministrazione penitenziaria della Lombardia
- in data 21 maggio 2015, istanza di accesso atti presso la direzione della Casa Circondariale di ".....";
- in data 25 maggio 2015 istanza presso la CC di,

Alle varie istanze sono seguiti riscontri di diverso tenore da parte delle varie Case circondariali e dell'Amministrazione centrale, ove, in parte si dà atto dall'avvenuta consegna della documentazione richiesta, in parte viene negato l'accesso, ed altre volte viene invitato l'istante a rivolgersi all'Ufficio competente.

Il ricorrente, dal canto suo, nel ricorso pervenuto alla Commissione con pec del 19.7.2015 non ha allegato il documento d'identità del richiedente e si è limitato a descrivere ed allegare le varie istanze di accesso agli atti, senza indicare, tuttavia i motivi del ricorso, che possono solo essere parzialmente ricostruiti *per relationem* dall'esame delle singole istanze.

Nella seduta del 17/9/2015 la Commissione, al fine di potere decidere il complesso ricorso cumulativo proposto dal ricorrente, ha ritenuto necessario acquisire i seguenti documenti e chiarimenti:

- a) a cura del ricorrente, copia del proprio documento di identità nonché una precisazione in ordine ai documenti in relazione ai quali ha ancora interesse all'accesso con la specificazione delle relative motivazioni;
- b) a cura dell'Amministrazione centrale, una nota di chiarimento che illustri la posizione definitivamente assunta sulle singole istanze e le ragioni specifiche del diniego.

Le Amministrazioni locali sono state invitate a provvedere, a norma dell'art. 6, comma 2, del d.p.r. n. 184/2006, a trasmettere direttamente l'istanza di accesso del ricorrente agli Uffici centrali che ritengono competenti.

Il Sig. ha fatto pervenire una nota in cui ha specificato la propria istanza e le motivazioni a sostegno della stessa.

L'Amministrazione centrale ha rilevato che l'istanza di accesso è meritevole di accoglimento in relazione agli atti detenuti dai diversi Istituti penitenziari, mentre ha ribadito il proprio diniego di accesso in relazione agli atti detenuti dagli Uffici centrale, evidenziando l'inammissibilità di un'istanza diretta ad un controllo generalizzato dell'attività amministrativa.

DIRITTO

La Commissione ritiene il ricorso meritevole di accoglimento per la parte in cui è diretto all'ostensione degli atti che riguardano direttamente l'istante venendo in rilievo, a tale riguardo, il diniego di accesso ad atti endoprocedimentali, ai quali il ricorrente, in quanto parte del procedimento in questione, ha diritto di accedere, in forza del combinato disposto dell'art. 7 e dell'art. 10 della legge n. 241/1990.

Anche per quanto riguarda gli altri atti detenuti dalle varie Direzioni, la stessa Amministrazione centrale ha concordato con l'ostensibilità degli stessi.

Per ciò che concerne gli atti detenuti dall'Amministrazione centrale l'istanza appare invero eccessivamente generica e dilatata nei propri contenuti, e, diretta, pertanto ad un non consentito controllo generalizzato dell'attività dell'amministrazione in ordine alla gestione del personale di polizia penitenziaria, in un lasso di tempo non sufficientemente circoscritto.

Mette conto evidenziare che il diritto del ricorrente a poter censurare gli atti e i provvedimenti riguardati la propria richiesta di trasferimento risulta già esercitato, secondo quanto dedotto dal ricorrente stesso il quale fa riferimento ad una sentenza del TAR a sé sfavorevole ove l'Amministrazione ha prodotto documentazione che egli assume incompleta sulla base di quanto sostenuto da un non meglio identificato "dirigente sindacale".

PQM

La Commissione accoglie parzialmente il ricorso e per l'effetto invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione. Per il resto lo dichiara inammissibile

Ricorrente:

contro

Amministrazione: Ministero delle Giustizia - Provveditorato Regionale dell'Amministrazione Penitenziaria di Milano

FATTO

Il Sig., nella qualità di Segretario Nazionale del ha presentato in data 02/11/2015 al Provveditorato Regionale dell'Amministrazione Penitenziaria di Milano richiesta formale di estrazione di copia, a seguito di visione, della documentazione riguardante il caso segnalato nella nota n. 447/SEG.REG. del 26 ottobre 2015, ed in particolare della documentazione fornita dall'Agente di Polizia Penitenziaria e dall'Assistente di Polizia Penitenziaria al fine di ottenere i relativi punteggi.

A sostegno dell'istanza ha rilevato l'interesse a verificare i punteggi attribuiti ai due appartenenti al Corpo di Polizia Penitenziaria nel procedimento di formazione della graduatoria per la mobilità regionale.

L'Amministrazione negava l'accesso, rappresentando la carenza di un interesse differenziato dell'Organizzazione sindacale.

Avverso il provvedimento di rigetto dell'istanza di accesso, il Sig., nella sua qualità, adiva la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell'istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

DIRITTO

La Commissione osserva che il ricorso essere dichiarato inammissibile ai sensi del combinato disposto del comma 4, lettera b) e del comma 7, lettera c) dell'art. 12 del d.p.r. n. 186/2004, non avendo il ricorrente allegato la ricevuta della spedizione, mediante raccomandata a.r., di copia del ricorso al dall'Agente di Polizia Penitenziaria e dall'Assistente di Polizia Penitenziaria, soggetti controinteressati rispetto all'istanza di accesso, ex art. 22, comma 1, lettera c) della legge n. 241/1990.

PQM

La Commissione dichiara inammissibile il ricorso.

Ricorrente:

contro

Amministrazione: Ministero della Giustizia

FATTO

Il sig. formulava una richiesta di riesame della decisione resa dalla Commissione nella seduta del 8.10.2015 in cui il suo ricorso è stato dichiarato inammissibile per mancanza di prova della notifica ai controinteressati, con decisione del seguente testuale tenore: *«Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile ai sensi del combinato disposto del comma 4, lettera b) e del comma 7, lettera c) dell'art. 12 del d.p.r. n. 186/2004, non avendo il ricorrente allegato la ricevuta della spedizione, mediante raccomandata a.r., di copia del ricorso ai magistrati che si sono occupati della sua vicenda giudiziaria e del cui operato si duole, soggetti controinteressati rispetto all'istanza di accesso, ex art. 22, comma 1, lettera c) della legge n. 241/1990».*

DIRITTO

La Commissione ritiene di dover prendere in esame la richiesta al solo fine di provvedere alla correzione dell'errore materiale della decisione nella parte in cui il testo del Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi (D.P.R. 12-4-2006 n. 184 Pubblicato nella Gazz. Uff. 18 maggio 2006, n. 114) è stato indicato con il numero 186/2004, anziché con il suo numero corretto 184/2006.

PQM

La Commissione dispone la correzione dell'errore materiale della decisione resa nella seduta del 8 ottobre 2015 sostituendo alle parole *“d.p.r. n. 186/2004”* le parole *“d.p.r. n. 184/2006”*, confermandola per il resto.

Ricorrente: s.r.l.

contro

Amministrazione: Regione Sardegna

FATTO

L'Avv. in rappresentanza dell'atleta (atleta della) formulava un'istanza di accesso all'Amministrazione regionale diretta a conoscere le erogazioni dovute o debende all'....., per tutelare la propria posizione economica nei confronti dell'Associazione medesima.

La s.r.l., cui era inoltrata l'istanza di accesso quale controinteressata, si opponeva all'ostensione per carenza di legittimazione attiva, assenza dell'interesse diretto e concreto ed erronea indicazione del soggetto passivo.

Rileva la Regione che l'Avv., per conto dell'atleta, produceva copia degli accordi economici stipulati tra e la a dimostrazione dell'interesse diretto e concreto all'accesso.

La Regione comunicava al legale dell'..... di non aver rilevato motivazioni idonee ad escludere il diritto di accesso e comunicava all'istante che *"la è attualmente creditrice della somma di euro 91.632,41 quale saldo del contributo impegnato per la partecipazione al campionato nazionale di calcio femminile, serie A1/E della stagione sportive 2014/2015"*.

Avverso l'accoglimento dell'istanza di accesso la società ha proposto ricorso alla Commissione.

DIRITTO

La Commissione, in disparte l'attualità dell'interesse all'opposizione, in una situazione in cui l'accesso è stato esercitato osserva, nel merito, che l'Amministrazione regionale risulta avere correttamente operato evidenziando che la richiesta di accesso agli atti, datata 12.10.2015, è stata inoltrata dall'avv. in rappresentanza dell'atleta nei confronti della; che l'atleta aveva stipulato con accordi economici, datati 31.08.2012, "in qualità di calciatrice" per il periodo 2012-2014; che la richiesta di accesso aveva per oggetto gli atti di concessione di contributi a favore della

L'interesse all'accesso è stato, pertanto, correttamente qualificato come differenziato in ragione della esistenza di possibili ragioni di credito dell'istante, con la conseguenza che, anche alla luce del comma 7 dell'art. 24 L. 71. 241/1990, l'accesso deve essere garantito al richiedente quando la conoscenza dei documenti richiesti appare necessaria per curare o per difendere interessi giuridici.

Non appaiono decisive le distinzioni rilevate dalla società opponente in ordine all'assenza di debiti nei confronti dell'istante in ragione della distinzione, sul piano soggettivo, della società rispetto all'Associazione, originaria, presunta debitrice dell'atleta.

Né l'accesso avrebbe potuto essere escluso per effetto dall'opposizione del controinteressato, non essendo emerse valide ragioni di riservatezza, in relazione, peraltro, a dati da considerare neutri e pubblici, afferenti alle erogazioni della Regione.

PQM

La Commissione rigetta l'opposizione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione: Istituto Comprensivo Statale di Bologna

FATTO

Il Sig., in qualità di genitore di, ha presentato in data 16 luglio 2015 all'Istituto comprensivo di Bologna richiesta formale di estrazione di copia di una serie di documentanti (verbale della riunione del Consiglio di classe riunito nel giugno 2015; verbale della valutazione biennale effettuata per gli alunni della stessa classe al termine del secondo anno, verbale delle attività di elaborazione e di deliberazione effettuata dagli organi competenti del Piano annuale di inclusività (PAI) 2013/14; valutazioni relative alle attività di recupero frequentate da; comunicazioni eventualmente inviate ai genitori; parti del POF 2014/15 in cui si dichiarano i criteri di valutazione e gli obiettivi formativi e di apprendimento a cui le valutazioni devono riferirsi; estratto del verbale del Collegio dei docenti che discute e delibera i criteri di valutazione del comportamento; estratto del verbale del Collegio dei docenti che discute e delibera i criteri operativi; estratto per immagine del repertorio di pubblicazione degli atti all'albo della pubblicità legale relativo all'affissione delle delibere di scrutinio).

A sostegno dell'istanza deduceva l'interesse a conoscere i termini utili per ricorrere avverso la non ammissione del figlio all'esame si stato conclusivo del percorso d'istruzione del I ciclo ed a verificare l'avvenuta valutazione trasparente e imparziale.

Il dirigente scolastico ha trasmesso, in data 4 agosto 2015, un riscontro con oggetto "*Richiesta integrazione e precisazioni istanza accesso atti pervenuta il 16 luglio 2015*" in cui rilevava alcune irregolarità nell'istanza di accesso, l'inostensibilità di alcuni documenti e l'accoglimento per il resto, rilevando che i "*documenti legittimamente richiesti nell'istanza del 16 luglio 2015 sono già stati raccolti e sono disponibili nell'Ufficio di presidenza della Scuola a decorrere dalla data odierna, la loro visione è possibile tramite un semplice accordo telefonico*".

L'istante replicava al Dirigente segnalando che erano scaduti i termini previsti dal D.P.R. n. 184/2006, art. 6, c. 5 per la comunicazione all'istante del carattere irregolare o incompleto della sua richiesta e rilevando il carattere "ambiguo" della risposta.

Deducendo che, in data 15 agosto 2015, si era formato il silenzio rigetto avverso la propria istanza di accesso il Sig. ha adito la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del diniego così opposto dall'Amministrazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/90, assumesse le conseguenti determinazioni.

L'Amministrazione ha fatto pervenire alla Commissione una nota in cui, nel confermare la precedente comunicazione, rileva che al Sig. è stata inviata risposta dettagliata via pec in data 6

agosto 2015 con prot. 4520/B19 con invito a consultare tutti i documenti disponibili, con le precisazioni ivi contenute.

Nella seduta del 8 ottobre 2015, la Commissione, tenuto conto dell'esistenza di controinteressati non facilmente individuabili a cura del ricorrente (genitori dei minori cui si riferisce in parte la richiesta di accesso) ha invitato l'Amministrazione a trasmettere loro l'istanza di accesso ai sensi dell'art. 3 D.P.R. 184/2006, salva l'interruzione dei termini di legge in attesa dell'adempimento dell'incombente ed ha, per il resto, dichiarato improcedibile il ricorso per cessazione della materia del contendere, in relazione ai documenti di cui era stato consentito l'accesso.

L'Amministrazione ha fatto pervenire una nota in cui fa presente che in data 27 ottobre 2015 sono state inviate 12 raccomandate postali a tutti i genitori degli alunni citati individualmente nei due verbali di scrutinio richiesti, mentre non è stata inviata nessuna comunicazione al genitore dell'alunno con DSA, di cui si citano gli strumenti compensativi nel verbale della classe 3A, poiché si tratta di dato particolarmente sensibile. Un genitore risulta irreperibile e un genitore ha inviato opposizione nei termini di legge.

Ha rilevato, inoltre, che dal giorno 17 novembre 2015 al giorno 27 novembre 2015 sarebbero stati messi a disposizione del Sig. i documenti che già gli erano stati messi a disposizione dal 6 al 31 agosto 2015 e che nei due verbali di scrutinio i nominativi degli alunni citati in particolare vengono indicati come "alunno 1", "alunno 2".

DIRITTO

La Commissione, tenuto conto di quanto comunicato dall'Amministrazione non può che dichiarare improcedibile il ricorso per cessazione della materia del contendere, in relazione agli atti documenti di cui stato consentito l'accesso, secondo quanto comunicato nelle note sopra citate.

Quanto all'oscuramento di alcuni dati esso si giustifica in ragione della peculiare situazione di uno degli alunni (affetto da DSA), ma non in relazione all'altro, non essendo all'uopo sufficiente la generica opposizione del genitore controinteressato.

Sul punto il ricorso merita parziale accoglimento.

Per quanto concerne, infine, le considerazioni del ricorrente in ordine alla possibilità di ricorrere al giudice avverso il provvedimento di non ammissione del figlio all'esame di stato conclusivo, si osserva incidentalmente che non spetta a questa Commissione alcun sindacato sui termini per ricorrere né sul fatto che l'avvenuta valutazione sia stata o meno trasparente ed imparziale.

Mette conto precisare che l'ostensione delle valutazioni degli altri alunni ed dei relativi verbali, sono sufficienti, unitamente all'ulteriore documentazione richiesta, alla consapevole determinazioni del ricorrente in ordine alle iniziative da intraprendere, pure con il parziale oscuramento sopra indicato, in

una situazione in cui, peraltro, l'esito del ciclo di studi non è soggetto ad una valutazione di tipo comparatistico o concorsuale.

PQM

La Commissione dichiara in parte improcedibile il ricorso, per cessazione della materia del contendere, invitando per il resto l'Amministrazione a consentire l'accesso a tutti gli atti in proprio possesso, nei sensi di cui in motivazione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Croce Rossa Italiana – Comitato Locale

FATTO

Il Sig. ha presentato, in data 18 luglio 2015, al Presidente del Comitato Locale Croce Rossa Italiana di richiesta formale di visione/estrazione di copia della seguente documentazione:

- elenco dei soci attivi del Comitato locale CRI di alla data del 30/06/2015;
- ordinanza Presidenziale dell'anno 2015 recante l'elenco dei soci attivi dell'anno 2015.

Ha motivato la propria istanza facendo riferimento alle *“future e prossime elezioni”*. Formatosi il silenzio rigetto sulla sua istanza ha adito la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell'istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

Il Comitato locale della Croce Rossa ha fatto pervenire una nota alla Commissione in cui rileva che non sono previste imminenti elezioni (che comunque sono indette dal Comitato nazionale) e che, al momento dell'indizione delle elezioni ogni comitato ha l'obbligo di pubblicare al proprio albo l'elenco dei soci in modo di dare la possibilità a tutti i suoi soci sia di candidarsi (come presidente o membro del direttivo), sia di conoscere gli aventi diritto al voto, come previsto nello statuto di ogni comitato di CRI.

Si oppone, pertanto, all'accesso ritenendo immotivata la richiesta presentata dal volontario, in quanto diretta, in qualche modo ad *“anticipare”* la campagna elettorale prima dei tempi previsti.

La Commissione, nella seduta del 8.10.2015 ha chiesto i seguenti chiarimenti e documenti:

- a) a cura del ricorrente, copia del proprio documento di identità (non allegato al ricorso), la specificazione in ordine alla qualità rivestita all'interno della Croce Rossa Italiana, nonché la puntualizzazione dell'interesse a sostegno dell'istanza (essendo troppo generico il riferimento a future elezioni);
- b) a cura dell'Amministrazione, copia dello Statuto del Comitato locale e di eventuali provvedimenti o regolamenti, anche nazionali, che disciplinano le elezioni, le modalità di raccolta dei dati degli iscritti, nonché le modalità di raccolta e pubblicazione in albi od elenchi. A tal fine, qualora necessario, il Comitato locale dovrà provvedere ad interessare gli organi nazionali ritenuti competenti, affinché gli stessi si possano fornire i necessari chiarimenti.

Il Sig. ha fatto pervenire due note in cui nella prima esplicita le norme regolamentari a sostegno del suo interesse ed allega il proprio C.V., nella seconda rileva che sono state indette delle elezioni dei Comitati Territoriali della C.R.I. per il 28/2/2016.

L'Amministrazione non ha fornito risposta.

DIRITTO

La Commissione, tenuto conto di quanto dedotto ed allegato dal ricorrente e pur nel silenzio dell'Amministrazione rileva che l'originario diniego si fondava essenzialmente sul fatto che la richiesta presentata dal volontario Borelli Fabrizio fosse diretta, in qualche modo, ad "anticipare" la campagna elettorale prima dei tempi previsti.

Qualora corrispondesse al vero quanto dedotto dal ricorrente in ordine all'indizione delle elezioni dei Comitati Territoriali della C.R.I per il 28/2/2016, sarebbe venuta meno la ragione ostativa del diniego.

Il ricorso, pertanto, va accolto, subordinatamente dell'accertamento da parte dell'Amministrazione, della reale indizione delle elezioni come dedotto dal ricorrente.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi e nei limiti di cui in motivazione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione: Istituto

FATTO

Il Sig. ha presentato all'Istituto scolastico una richiesta formale di estrazione di copia della variazione di bilancio posta dell'o.d.g del verbale di Consiglio di Istituto del 24/09/2015.

Deducendo la formazione del silenzio rigetto avverso la propria istanza di accesso il Sig. ha adito la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del diniego così opposto dall'Amministrazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/90, assumesse le conseguenti determinazioni.

Il dirigente scolastico ha trasmesso alla Commissione una nota in cui rileva di non aver opposto alcun diniego in quanto l'istante era stato preventivamente informato delle variazioni di bilancio da discutere, previa consegna di tutta la documentazione, da parte del DSGA e che, nella seduta del Consiglio di Istituto del 24/09/2015, egli aveva partecipato nella duplice veste di componente del consiglio, e di segretario verbalizzante, acquisendo agli atti tutta la documentazione relativa alle variazioni di bilancio.

DIRITTO

La Commissione, pur tenendo conto di quanto comunicato dall'Amministrazione, in relazione al fatto che i documenti richiesti fossero stati già visionati, ritiene che il ricorso sia meritevole di accoglimento, non essendo ostativo all'esercizio del diritto di accesso la precedente presa visione del documento, del quale l'istante, componente del Consiglio e Segretario verbalizzante ha diritto di accedere anche nelle forme dell'estrazione di copia.

Il diritto di accesso si può, infatti, esercitare nella duplice forma della visione e dell'estrazione di copia (ai sensi dell'art. 22, comma 1 lett. a) della legge 241/1990 e dell'art. 7, comma 1 del D.P.R. 184/2006).

Sotto il profilo dell'interesse si osserva che il diritto di accesso va garantito venendo in rilievo il diniego di accesso ad atti endoprocedimentali, ai quali il ricorrente in quanto parte del procedimento in questione, ha diritto di accedere, in forza del combinato disposto dell'art. 7 e dell'art. 10 della legge n. 241/1990.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Prefettura di Reggio Emilia

FATTO

Il Sig. rivolgeva alla Prefettura di Reggio Emilia, in data 18/10/2015, un'istanza di accesso diretta a conoscere la comunicazione di avvio del procedimento relativo alla propria istanza presentata alla Prefettura stessa, finalizzata ad ottenere il conferimento della cittadinanza italiana.

Deducendo la formazione del silenzio-rigetto sull'istanza di accesso adiva la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell'istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

DIRITTO

La Commissione ritiene che il ricorso sia meritevole di essere accolto, limitatamente agli atti che sono presenti nel fascicoli del procedimento riguardante l'istante, ove esistenti, venendo a tale riguardo in rilievo il diniego di accesso ad atti endoprocedimentali, ai quali il ricorrente, in quanto parte del procedimento in questione, ha diritto di accedere, in forza del combinato disposto dell'art. 7 e dell'art. 10 della legge n. 241/1990.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi e nei limiti di cui in motivazione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione: Ministero della Difesa

FATTO

Il Maresciallo, presentava, a mezzo di proprio difensore, al Comandante del Distaccamento dell'..... Rgt. Alpini istanza di accesso agli atti amministrativi detenuti dagli uffici di quel Reparto di appartenenza in data 8 luglio 2015, senza riceverne alcun riscontro e ribadendo in data 25 agosto 2015 la propria richiesta.

Deducendo la formazione del silenzio-rigetto sull'istanza di accesso adiva la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell'istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assunse le conseguenti determinazioni.

Il Comando Reggimento Alpini ha fatto pervenire un nota alla Commissione, in cui, dopo aver ricostruito la vicenda chiede che il legale dell'istante specifichi i documenti dei quali chiede l'accesso.

La Commissione, nella seduta del 27/10/2015 ha emesso un'ordinanza istruttoria invitando il legale del ricorrente a documentare i propri poteri di rappresentanza del Sig. atteso che non risultava allegata al ricorso alcuna procura o lettera di incarico rilasciata dall'interessato per la proposizione del gravame.

Lo stesso è stato, altresì, invitato a meglio specificare i documenti di cui richiede l'accesso.

Il ricorrente ha trasmesso alla Commissione un'articolata delega rilasciata dal Sig. al Dott., anche in relazione all'accesso agli atti, senza tuttavia, specificare i documenti richiesti.

DIRITTO

La Commissione, pur nelle difficoltà derivanti dalla poco chiara formulazione delle istanze di accesso formulate dal ricorrente, ritenuto che risulta sufficientemente documentato il potere di rappresentanza del difensore, ritiene che l'istanza di accesso sia meritevole di accoglimento limitatamente agli atti in possesso dell'Amministrazione quali la scheda sanitaria, il foglio matricolare e scheda personale del Mar., nonché ogni altro documento connesso o collegato contenuto nel fascicolo dell'istante.

Con riferimento alla sussistenza del diritto di accesso in capo al dipendente pubblico agli atti del proprio fascicolo personale o ai procedimenti che lo riguardano è costante l'avviso di questa Commissione (tra le altre, cfr. decisioni della Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi

nella seduta del 14 giugno 2012 e seduta del 10 giugno 2015) e pacifica la giurisprudenza amministrativa (Consiglio di Stato, Sez. VI, 13 aprile 2006, n. 2068; Cons. Stato Sez. IV, Sent., 13/01/2010, n. 63).

Il pubblico dipendente è titolare, invero, di una posizione giuridicamente tutelata in relazione alla conoscenza degli atti contenuti nel suo fascicolo personale, senza, tra l'altro, che ricorra la necessità per il medesimo di esternare espressamente la presenza di un concreto ed immediato interesse, atteso che la richiesta di accesso al proprio fascicolo personale è di per sé sufficientemente circoscritta, per la natura partecipativa dell'accesso stesso ed è da qualificare di natura endoprocedimentale.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione: Comando Provinciale Carabinieri di Bergamo

FATTO

Il Sig. deduce di aver rivolto al Comando Provinciale dei Carabinieri di Bergamo un'istanza di accesso diretta a conoscere gli atti relativi ad una procedura con cui sarebbe stato erogato un premio agli agenti di p.g. che avevamo partecipato proficuamente ad un'indagine penale.

Deducendo l'esistenza di provvedimenti di differimento, prima e di rigetto, poi, della propria istanza di accesso (l'ultimo del 15/7/2015 a firma del Comandante provinciale), l'istante adiva la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell'istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

Nella seduta dell'8 ottobre 2015 la Commissione dichiarava inammissibile il ricorso ai sensi del combinato disposto di cui al commi 4, lett. a) e 7, lett. c) dell'art. 12 del D.P.R. 184/2006, in quanto del tutto carente dalla documentazione necessaria per la decisione, mancando, in particolare (in quanto non allegato) il provvedimento di rigetto dell'Amministrazione avverso il quale è stato proposto ricorso alla Commissione.

Il Sig., ha, successivamente riproposto l'istanza di accesso e l'Amministrazione ha confermato il provvedimento di rigetto emesso in data 15/7/2015, con nota del 28/10/2015 avverso la quale l'istante ha nuovamente adito la Commissione.

DIRITTO

Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile se interpretato come diretto ad un riesame della decisione della Commissione del 8/10/2015, in mancanza di elementi idonei ad una revocazione della decisione, neppure dedotti del ricorrente.

Il ricorso nella parte in cui è diretto a censurare il diniego di accesso opposto dall'Amministrazione è, altresì, inammissibile in quanto l'istanza di accesso presentata dalla ricorrente è stata rigettata in data 15/7/2015 ed il successivo provvedimento dell'Amministrazione del 28/10/2015 è meramente confermativo del precedente rigetto avverso il quale il ricorrente non ha esperito, a suo tempo, un rituale ricorso.

A tale riguardo appare opportuno precisare che l'art. 12, comma 8 del D.P.R. 184/2006 laddove prevede che *“La decisione di irricevibilità o di inammissibilità del ricorso non preclude la facoltà di riproporre la richiesta d'accesso e quella di proporre il ricorso alla Commissione avverso le nuove determinazioni o il nuovo*

comportamento del soggetto che detiene il documento”, va interpretato nel senso di consentire la proposizione di una nuova istanza di accesso che risulti fondata su elementi di fatto o di diritto nuovi o diversi rispetto a quella originaria, e non costituisce il mezzo per rimettere in discussione provvedimenti non impugnati o non ritualmente gravati in sede giustiziale.

PQM

La Commissione dichiara inammissibile il ricorso.

Ricorrente:

contro

Amministrazione: Comune di (FG)

FATTO

Il Sig., in qualità di Consigliere Comunale del Comune di (FG) ha presentato in data 01 luglio 2015 all'Ufficio Protocollo del Comune formale richiesta per l'estrazione di copie delle deliberazioni della Giunta Comunale ai sensi dell'art. 43, comma 2, del TUEL.

A sostegno dell'istanza deduce, inoltre che il regolamento comunale in materia di accesso agli atti, approvato con atto consiliare n. 31/2011, prevede per il Consigliere Comunale il rilascio delle copie entro 10 giorni dalla richiesta e, per casi particolari, comunque non oltre i 30 giorni.

Deduceva l'istante che il Segretario Comunale in data 09/07/2015 concedeva l'autorizzazione alla produzione e al rilascio delle copie delle deliberazioni richieste, mentre il Sindaco, in data 28/07/2015 (Prot. n. 2631), comunicava che la richiesta di copie di atti deliberativi della G.M. del 01/07/2015 doveva essere sospesa in attesa di parere di Prefetto di Foggia in quanto ha ritenuto la richiesta del sottoscritto Consigliere Comunale "*inconsueta e atipica*".

Il Consigliere, in data 23/25 agosto 2015 ha adito la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del diniego/differimento opposto dall'Amministrazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/90, assumesse le conseguenti determinazioni, dandone comunicazione all'Ufficio interessato.

La Commissione trasmetteva l'istanza al Difensore civico della Provincia di Foggia, per il seguito di competenza ed il ricorrente, con successiva nota del 19/11/2015 adiva nuovamente la Commissione facendo presente che dal 2010 nella Provincia di Foggia non opera il Difensore civico.

DIRITTO

La Commissione, rileva preliminarmente che, data l'assenza del Difensore civico ai vari livelli locali, al fine di non privare l'istante della prevista tutela giustiziale, la decisione del presente ricorso ricade nella competenza di questa Commissione.

Ciò posto, il ricorso è meritevole di accoglimento in quanto, ai sensi dell'art. 43 del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (T.U.E.L.) - il diritto dei consiglieri comunali di ottenere dagli uffici tutte le notizie e informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del loro mandato non è soggetto ad alcun onere motivazionale e deve essere garantito non occorrendo all'uopo alcun parere del Prefetto, come dedotto dal Sindaco del Comune.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita le Amministrazioni a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione: Comune di (FG)

FATTO

Il Sig., in qualità di Consigliere Comunale del Comune di (FG) ha presentato in data 2 luglio 2015 all'Ufficio del Segretario Comunale del Comune di formale richiesta di accesso al Protocollo dell'Ente e del Protocollo riservato del Sindaco.

Deduceva l'istante che il Segretario Comunale in data 10/08/2015 comunicava di non poter concedere l'accesso, atteso che il Sindaco, in data 28/07/2015 (Prot. n. 2633), aveva proposto quesito relativo alle richieste avanzate dall'istante, e che, pertanto, la richiesta doveva essere sospesa in attesa del parere del Prefetto di Foggia.

Il Consigliere, in data 23 agosto 2015 ha adito la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del diniego/differimento opposto dall'Amministrazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/90, assumesse le conseguenti determinazioni, dandone comunicazione all'Ufficio interessato.

La Commissione trasmetteva l'istanza al Difensore civico della Provincia di Foggia, per il seguito di competenza ed il ricorrente, con successiva nota del 19/11/2015 adiva nuovamente la Commissione facendo presente che dal 2010 nella Provincia di Foggia non opera il Difensore civico.

DIRITTO

La Commissione, rileva preliminarmente che, data l'assenza del Difensore civico ai vari livelli locali, al fine di non privare l'istante della prevista tutela giurisdizionale, la decisione del presente ricorso ricade nella competenza di questa Commissione.

Ciò posto, il ricorso è meritevole di accoglimento in quanto, ai sensi dell'art. 43 del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (T.U.E.L.) - il diritto dei consiglieri comunali di ottenere dagli uffici tutte le notizie e informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del loro mandato, non è soggetto ad alcun onere motivazionale e deve essere garantito non occorrendo all'uopo alcun parere del Prefetto, come dedotto dal Sindaco del Comune.

Costituisce, peraltro, consolidato principio affermato dalla Commissione, al quale si intende dare continuità (cfr. parere reso nella seduta del 17/06/2010), quello per cui è ammissibile la richiesta di accesso al Protocollo dell'ente di appartenenza, da considerare quale documento suscettibile di accesso, dalla lettura del quale il consigliere comunale potrà poi acquisire tutte le informazioni che, ai sensi

dell'art. 43, comma 2, T.U. n. 267/2000 ha diritto di conoscere per, eventualmente, richiedere l'accesso a specifici documenti.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita le Amministrazioni a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione: INPS di Savona

FATTO

La signora formulava una richiesta di accesso per conoscere dall'Amministrazione gli esiti del verbale di constatazione emesso a carico del proprio datore di lavoro, dal quale era emersa la riqualificazione del proprio rapporto, con i conseguenti obblighi contributivi datoriali.

A sostegno dell'istanza ha dedotto di avere interesse a conoscere l'esito dell'accertamento amministrativo, la sua eventuale definitività, nonché l'adempimento degli obblighi contributivi da parte del datore dovendo, altrimenti, valutare se agire in giudizio per la relativa corresponsione.

Formatosi il silenzio-rigetto, l'istante ha adito la Commissione, affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell'istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

DIRITTO

La Commissione ritiene il ricorso meritevole di accoglimento.

L'interesse dell'istante, ai fini della tutela dei propri interessi giuridici, è stato congruamente rappresentato e riposa nel diritto a poter proficuamente esplicitare le proprie attività difensive ed a conoscere gli esiti dell'accertamento in relazione alla propria posizione contributiva.

Sotto tale ultimo profilo, con riguardo, cioè alla posizione contributiva della ricorrente, il diritto di accesso va garantito venendo in rilievo il diniego di accesso ad atti endoprocedimentali, ai quali il ricorrente in quanto parte del procedimento in questione, ha diritto di accedere, in forza del combinato disposto dell'art. 7 e dell'art. 10 della legge n. 241/1990.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ministero dell'Interno

FATTO

Il Sig. rivolgeva, tramite il proprio difensore, al Ministero dell'interno un'istanza di accesso diretta a conoscere il nominativo del responsabile del procedimento e lo stato della pratica relativa alla propria istanza presentata alla Prefettura di Milano, finalizzata ad ottenere il conferimento della cittadinanza italiana.

Deducendo la formazione del silenzio-rigetto sull'istanza di accesso adiva la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell'istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assunse le conseguenti determinazioni.

La Prefettura ha fatto pervenire alla Commissione un nota in cui rileva di aver concluso la parte di procedimento di propria competenza e di aver trasmesso gli atti al Ministero che, a sua volta ha rilevato che l'istante ha facoltà di esercitare il diritto di accesso, per ottenere copia dei documenti suscettibili di ostensione, presso la locale Prefettura.

DIRITTO

La Commissione, preso atto di quanto comunicato dall'Amministrazione, che ha comunicato all'istante la possibilità di accedere ai documenti presso la Prefettura, non può che dichiarare l'improcedibilità del ricorso, per cessazione della materia del contendere.

Il ricorso appare, invece, inammissibile nella parte in cui è finalizzato a conoscere lo "stato" del procedimento attivato per ottenere il conferimento della cittadinanza italiana in quanto, sotto tale profilo l'istanza di accesso risulta finalizzata ad una generica richiesta di informazioni, come tale inammissibile ai sensi dell'art. 22, comma 4 della legge 241/90 e dall'art. 2, comma 2 del D.P.R. 184/2006.

La Commissione rileva, per completezza che, sulla base di quanto comunicato dall'Amministrazione, le informazioni riguardanti lo stato di trattazione della pratica per il conferimento della cittadinanza sono consultabili sul portale www.interno.it nella sezione "*Cittadinanza - consulta la tua pratica*", direttamente e in tempo reale dall'interessato in possesso del proprio codice identificativo (codice che il ricorrente menziona nel proprio ricorso e del quale, pertanto, possiede gli estremi).

PQM

La Commissione dichiara, in parte, l'improcedibilità del ricorso, per cessazione della materia del contendere e, per il resto, lo dichiara inammissibile.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ministero dell'Interno

FATTO

Il Sig. rivolgeva, tramite il proprio difensore, al Ministero dell'Interno un'istanza di accesso diretta a conoscere il nominativo del responsabile del procedimento e lo stato della pratica relativa alla propria istanza presentata alla Prefettura di Milano, finalizzata ad ottenere il conferimento della cittadinanza italiana.

Deducendo la formazione del silenzio-rigetto sull'istanza di accesso adiva la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell'istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

La Prefettura ha fatto pervenire alla Commissione un nota in cui rileva di aver concluso la parte di procedimento di propria competenza e di aver trasmesso gli atti al Ministero che, a sua volta ha trasmesso una comunicazione alla Commissione del seguente testuale tenore: *“l'istanza è stata presentata in data 17.12.2012, la Prefettura UTG di Milano in data 15.07.2013, richiedeva all'interessato, con raccomandata, una integrazione documentale essenziale per la definizione della pratica stessa. In data 21.10.2015 la Prefettura di Milano procedeva, con raccomandata, ad inoltrare al Sig. il preavviso di diniego ai sensi della legge n. 241/1990, dove si chiedeva di produrre la documentazione mancante entro il termine di 30 giorni dal ricevimento del preavviso. Di quanto sopra è stata data comunicazione in data odierna tramite posta certificata al legale dell'interessato, che è stato nel contempo informato di poter esercitare l'accesso agli atti del procedimento, prendendo visione della documentazione non rientrante nel D.M. 10 maggio 1994 n.415 presso la Prefettura UTG del luogo di residenza, previo appuntamento e nei giorni lavorativi e in orario d'ufficio”.*

DIRITTO

La Commissione, preso atto di quanto comunicato dall'Amministrazione, che ha comunicato all'istante la possibilità di accedere ai documenti presso la Prefettura, non può che dichiarare l'improcedibilità del ricorso, per cessazione della materia del contendere.

PQM

La Commissione dichiara, in parte l'improcedibilità del ricorso, per cessazione della materia del contendere.

Ricorrente:

contro

Amministrazione: Ministero della Giustizia

FATTO

Il signor ha presentato, in data 05/10/2015, al Ministero della Giustizia richiesta formale di estrazione copia della graduatoria provvisoria e finale, del verbale della propria valutazione ed esclusione, nonché dell'indicazione del punteggio raggiunto in relazione alla procedura di mobilità indetta dall'Amministrazione dalla quale era risultato escluso.

A sostegno dell'istanza deduceva di avere un interesse difensivo a conoscere i documenti in relazione alle iniziative da assumere rispetto alla suddetta procedura rilevando di aver ricevuto solo una sommaria comunicazione via PEC della ragioni della propria esclusione (testualmente "*per mancata corrispondenza tra il profilo richiesto e quello rivestito*").

Formatosi il silenzio rigetto sulla sua istanza il Sig. ha tempestivamente adito (con raccomandata del 14/11/2015) la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell'istanza di accesso, ordinasse all'Amministrazione il rilascio dei documenti richiesti.

DIRITTO

La Commissione ritiene il ricorso meritevole di accoglimento.

Con riferimento all'interesse all'accesso esso sussiste ed è differenziato in ragione della partecipazione dell'istante alla procedura dalla quale è stato escluso.

Viene, in primo luogo in rilievo il diniego di accesso ad atti endoprocedimentali, ai quali il ricorrente, in quanto parte del procedimento in questione, ha diritto di accedere, in forza del combinato disposto dell'art. 7 e dell'art. 10 della legge n. 241/1990.

In secondo luogo, ai sensi del comma 7 dell'art. 24 L. 241/1990 l'accesso deve (comunque) essere garantito quando la conoscenza dei documenti richiesti sia necessaria per curare o per difendere interessi giuridici.

Si osserva, infine, che non spetta a questa Commissione alcun sindacato in ordine ad alla legittimità dei provvedimenti posti in essere dall'Amministrazione come pure in relazione alla motivazioni adottate a sostegno degli stessi.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione: Ministero dell'Economia e delle Finanze – Presidenza del Consiglio dei Ministri

FATTO

L'On., in qualità di deputato e di cittadino romano, deduce di aver formulato un'istanza di accesso, ai sensi della legge n. 241 del 1990, ad una serie di documenti riguardanti la società EUR S.p.A. e le relative iniziative del socio pubblico di maggioranza, anche in relazione alla procedura concorsuale avviata ed alle iniziative dirette, nell'ambito di detta procedura, alla liquidazione del patrimonio immobiliare della società stessa.

Deduce il ricorrente che, sulla sua istanza del 15/7/2015 ha risposto il Ministero dell'Economia e delle Finanze che negato l'accesso, con nota del 17 agosto 2015, motivando il diniego in ragione del fatto che lo *status* di parlamentare ed il connesso esercizio del mandato di rappresentanza politica, non legittimano una richiesta di accesso ai sensi della legge n. 241 del 1990 e che lo stesso non ha, altrimenti, un interesse differenziato.

L'On., ha trasmesso una raccomandata spedita in data 05/10/2015, al Presidente del Consiglio dei Ministri ribadendo la propria istanza di accesso ai sensi dell'art. 22 della legge n. 241/1990.

La nota è pervenuta alla Commissione che ha posto la questione all'ordine del giorno della presente seduta.

DIRITTO

La Commissione, letta la nota dell'On. che contiene ragioni di critica al diniego di accesso opposto dal Ministero dell'Economia e delle Finanze rispetto alla sua istanza del 15/7/2015, volendo qualificare detta nota come una richiesta di riesame, ne rileva la irricevibilità ai sensi dell'art. 12, comma 7, lett. a) del D.P.R. 184/2006 essendo stata l'istanza di accesso riscontrata dall'Amministrazione con nota che il ricorrente deduce essere datata il 17/8/2015, mentre la “nuova” istanza, pervenuta alla Commissione è stata spedita in data 05/10/2015, allorché era decorso il termine di legge di trenta giorni per la proposizione del gravame avverso il citato provvedimento di rigetto.

Per l'ipotesi in cui la nota pervenuta alla Commissione sia da considerare come una nuova ed autonoma istanza di accesso, come sembrerebbe dall'oggetto della stessa e dal fatto che è stata indirizzata al Presidente del Consiglio dei Ministri, ritiene di dover disporre l'invio della stessa alla Segreteria della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

Per completezza la Commissione osserva come sulla questione sottesa all'istanza di accesso, sia consolidato il proprio orientamento di carattere generale (in tal senso v. Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, parere del 15.5.2003, parere del 26 aprile 1996 e 28 febbraio 2000; di recente v. parere del 17 gennaio 2013, decisione del 10 giugno 2015), in base la quale nel nostro ordinamento - ad eccezione dei consiglieri comunali e provinciali (art. 43, comma 2 del D.lgs. 267/2000), nonché ad eccezione dei consiglieri regionali sulla base di alcune leggi delle singole Regioni - non si rinviene alcuna disposizione di rango primario o sub-primario volta ad attribuire una speciale legittimazione all'accesso in relazione ad uno *status* del soggetto derivante dall'appartenenza ad una particolare categoria od organo, oppure derivante dallo svolgimento di determinate funzioni.

Pertanto il parlamentare non può fondatamente utilizzare lo strumento del diritto di accesso ai documenti amministrativi deducendone la rilevanza per l'espletamento del proprio mandato.

Né lo *status* di cittadino romano risulta idoneo a differenziare l'interesse del richiedente, nell'ambito della legge 241/90.

PQM

La Commissione dichiara irricevibile il ricorso nei sensi di cui in motivazione perché tardivo e dispone la trasmissione dell'istanza alla Segreteria della Presidenza del Consiglio dei Ministri, per l'eventuale seguito di competenza.

Ricorrente:

contro

Amministrazione: INPGI – Istituto Nazionale di Previdenza dei Giornalisti italiani

FATTO

Il giornalista in pensione, formulava una richiesta di accesso al proprio Ente previdenziale per conoscere il testo integrale della delibera adottata dal Consiglio di Amministrazione dell'Istituto in data 27 luglio 2015 ed il relativo verbale, sostenendo di avere interesse all'ostensione dei documenti per poter curare i propri interessi giuridici in quanto da tali atti emergerebbe la volontà di istituire un contributo straordinario sulle pensioni.

L'Amministrazione ha negato l'accesso invocando il proprio "Regolamento per la disciplina del diritto di accesso a norma della legge n. 241/90" - approvato dal Consiglio di amministrazione con delibera 119/1994 con cui l'Istituto ha disciplinato il diritto di accesso agli atti, sottraendo a tale possibilità di accesso sia le Delibere degli Organi Collegiali dell'Ente che i verbali delle relative riunioni, rendendo tali atti non divulgabili.

Rileva inoltre che l'interesse del ricorrente non è attuale in quanto la delibera in questione risulta ancora sottoposta all'esame dei Ministeri vigilanti e non ha, pertanto ancora efficacia.

Avverso il rigetto sulla sua istanza di accesso, l'istante ha adito la Commissione, affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell'istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

Nella seduta del 27 ottobre 2015 la Commissione ha emesso un'ordinanza istruttoria chiedendo all'Amministrazione trasmetta copia integrale della delibera 119/1994 con cui l'Istituto ha disciplinato il diritto di accesso e chiarisca se tale delibera sia stata modificata o integrata a seguito dell'adozione da parte dell'Istituto stesso di un proprio Codice Etico e di un Regolamento sulla Trasparenza (comunicato dell'8 maggio 2015 pubblicato sul sito internet dell'Istituto).

Con nota del 13 novembre 2015 l'Amministrazione resistente ha inviato le proprie memorie allegando i documenti richiesti ed insistendo per il rigetto del ricorso.

DIRITTO

La Commissione osserva che i documenti chiesti dall'accedente sono sottratti all'accesso ai sensi dell'articolo 8, comma 2 del regolamento dell'INPGI in materia di accesso agli atti ed ai documenti

amministrativi - invocato dall'Amministrazione resistente a sostegno del rigetto dell'istanza di accesso in questione - atto che questa Commissione non ha il potere di disapplicare.

PQM

La Commissione esaminato il ricorso, lo respinge.

Ricorrente:

Contro

Amministrazione resistente: Ministero dell'Interno

FATTO

La Sig.ra rivolgeva, tramite il proprio difensore, al Ministero dell'interno un'istanza di accesso diretta a conoscere gli atti e lo stato della pratica relativa alla propria istanza presentata alla Prefettura di Brescia finalizzata ad ottenere il conferimento della cittadinanza italiana.

Deducendo la formazione del silenzio-rigetto sull'istanza di accesso adiva la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell'istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

L'Amministrazione ha comunicato alla Commissione e al ricorrente la conclusione dell'istruttoria.

DIRITTO

La Commissione, tenuto conto di quanto rappresentato dall'Amministrazione in ordine al favorevole esito dell'istruttoria relativa al procedimento riguardante l'istante, non può che dichiarare l'improcedibilità del ricorso per cessazione della materia del contendere, rilevato che la suddetta nota è stata indirizzata dall'Amministrazione anche all'accidente.

PQM

La Commissione dichiara improcedibile il ricorso per cessazione della materia del contendere.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Taranto

FATTO

Il Sig. rivolgeva al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Taranto due istanze di accesso agli atti dirette a conoscere tutte le richieste di pareri di congruità rivolte al Consiglio dall'Avv., dal 2008 fino alla data delle richieste.

Il Consiglio dell'ordine, con distinti provvedimenti negava l'accesso in quanto diretto ad un controllo generalizzato dell'operato dell'Ordine professionale e potenzialmente lesivo della riservatezza del controinteressato.

Avverso gli atti di diniego il ricorrente adiva la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell'istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

La Commissione, nella seduta del 17/09/2015, decideva il ricorso rilevando che, anche a voler prescindere dall'indagine sulla tempestività del gravame (le istanze di accesso presentate dal ricorrente sono state rigettate con provvedimenti del 4/3/2015 e del 27/3/2015 da parte del Consiglio dell'Ordine e l'istante ha adito la Commissione con raccomandata spedita solo in data 10/07/2015), in via assorbente l'inammissibilità dello stesso ai sensi del combinato disposto del comma 4, lettera b) e del comma 7, lettera c) dell'art. 12 del d.p.r. n. 186/2004, non avendo il ricorrente allegato la ricevuta della spedizione, mediante raccomandata a.r., di copia del ricorso s all'Avv. quale controinteressato rispetto all'istanza di accesso, ex art. 22, comma 1, lettera c) della legge n. 241/1990.

Il Sig. ha presentato una nuova istanza di accesso, dello stesso tenore delle precedenti, alla quale il Consiglio dell'Ordine ha opposto un nuovo diniego, tenuto conto della decisione di questa Commissione, dell'opposizione del controinteressato, dell'esistenza di dati sensibili di terzi, nonché della genericità della richiesta.

Avverso tale ultimo diniego il Sig. ha adito nuovamente la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell'istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

Il controinteressato Avv. ha presentato memoria chiedendo la declaratoria di inammissibilità, o comunque, il rigetto del ricorso.

DIRITTO

Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per due ordini di ragioni.

In primo luogo la Commissione osserva che l'art. 12, comma 8 del D.P.R. 184/2006 laddove prevede che *“La decisione di irricevibilità o di inammissibilità del ricorso non preclude la facoltà di riproporre la richiesta d'accesso e quella di proporre il ricorso alla Commissione avverso le nuove determinazioni o il nuovo comportamento del soggetto che detiene il documento”*, va interpretato nel senso di consentire la proposizione di una nuova istanza di accesso che risulti fondata su elementi di fatto o di diritto nuovi o diversi rispetto a quella originaria, e non costituisce il mezzo per rimettere in discussione provvedimenti non impugnati o non ritualmente gravati in sede giustiziale.

In secondo luogo, anche a voler prendere in considerazione il ricorso avverso il diniego di accesso ribadito dal Consiglio dell'Ordine (con provvedimento sostanzialmente confermativo dei precedenti), la Commissione ritiene insussistente un interesse diretto e differenziato del ricorrente, atteso che il contenzioso tra le due parti ha ad oggetto un richiesta di pagamento di onorari su parcella liquidata dal Consiglio dell'Ordine, la causa è stata trattenuta in decisione ed, in ogni caso, non sussiste alcun nesso tra gli onorari di quel giudizio ed eventuali pareri del consiglio su altre e distinte richieste dell'Avv.

Parimenti il procedimento penale cui fa riferimento l'istante, del quale non sono peraltro neppure chiariti gli esatti termini, risulta archiviato e la possibilità di una *“riapertura”* delle indagini appare una circostanza meramente eventuale e inidonea, comunque, a sorreggere l'istanza di accesso agli atti siccome formulata dal ricorrente.

Le ulteriori considerazioni adombrate dal richiedente in ordine al comportamento dell'Avv. anche in relazione all'attività politica dallo stesso svolta, esulano da ogni sindacato di questa Commissione.

PQM

La Commissione dichiara inammissibile il ricorso.

Ricorrente:

contro

Amministrazione: Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri

FATTO

Il Sig., presentava un'istanza di accesso agli atti in relazione ad un provvedimento di esclusione dello stesso dalle pianificazioni annuali dei trasferimenti a domanda per l'anno 2014, richiedendo, il rilascio di copia dei seguenti documenti:

- determinazione prot. n. 926001-6/T1 72-25-1 del 04/07/2014 del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri;
- comunicazione prot. n. 108/21-3 del 08/04/2015 del Comando Legioni Carabinieri Lazio;
- comunicazione prot. n. 33324/13-I del 23 aprile 2015 del Comando Legione Carabinieri Campania.

L'Amministrazione, in data 04/08/2015, a seguito dell'inoltro di un sollecito del 11/07/2015, trasmetteva la documentazione richiesta.

In data 03/09/2015 il Sig., a mezzo dell'Avv., ha adito la Commissione affinché riesaminasse il caso ed adottasse le conseguenti determinazioni.

Lamenta il ricorrente che i documenti trasmessi, in alcune della loro parti salienti, sono oscurati da "omissis" e che l'oscuramento parziale (ricondotto dall'Amministrazione all'art. 1050, lett. e, del D.P.R. 90/2010) non consente di comprendere le ragioni sottese alla propria esclusione.

L'Amministrazione ha fatto pervenire memoria chiedendo il rigetto del ricorso.

La Commissione, nella seduta dell'8 ottobre 2015 ha emesso un'ordinanza istruttoria chiedendo al legale del ricorrente di documentare i propri poteri di rappresentanza del Sig. ed all'Amministrazione di chiarire le ragioni dell'oscuramento parziale dei documenti in quanto il generico richiamo all'art. 1050, lett. e) del D.P.R. 90/2010 non consentiva a questa Commissione di valutare, sotto tale profilo, la legittimità del diniego parziale di accesso.

Il legale del ricorrente ha prodotto la procura rilasciata e l'Amministrazione ha presentato una nota in cui rileva che gli *omissis* si riferiscono a dati di natura giudiziaria riguardanti soggetti terzi.

DIRITTO

L'Amministrazione ha motivato il diniego di accesso sulla base della previsione di cui all'art. 1050 del D.P.R. 90/2010 e citando, in particolare, la disposizione di cui al comma 1, lettera e) del citato disposto normativo in base al quale "*I documenti sottratti all'accesso ai sensi dell'articolo 24 comma 4, della legge e*

dell'articolo 9 del decreto, in relazione all'interesse alla salvaguardia della riservatezza di terzi, persone, gruppi e imprese, per un periodo massimo a fianco di ciascuno indicato, sono i seguenti:

....e) attività e documentazione di carattere interno, anche se contenuta nei fascicoli personali, quali relazioni o rapporti di commissioni, uffici o funzionari sulle procedure da adottare e contenente giudizi di fattibilità e opportunità di provvedimenti: fino alla adozione del provvedimento, 50 anni per le informazioni la cui conoscenza possa ledere il diritto alla riservatezza dei terzi?':

La Commissione tenuto conto di quanto rappresentato dall'Amministrazione in ordine all'esistenza di dati di natura giudiziaria connessi alle situazioni di incompatibilità ambientale a suo tempo evidenziate che ha dedotto come ricadente nella citata disposizione normativa, non può che rigettare il ricorso non avendo il potere di disapplicare il citato provvedimento.

PQM

La Commissione rigetta il ricorso.

Ricorrente:

contro

Amministrazione: Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca – U.S.R. per la Calabria

FATTO

La signora ha presentato - in data 3/08/2015 - all'Ufficio Scolastico Regionale della Calabria richiesta formale di estrazione copia della bella e brutta copia delle due prove scritte (saggio e studio di caso) di alcuni candidati (indicati nell'istanza) inclusi nella graduatoria di merito del Concorso per dirigenti scolastici.

A sostegno dell'istanza deduceva di avere un interesse difensivo a conoscere i documenti in relazione alle iniziative assunte o da assumere rispetto alla suddetta procedura concorsuale.

L'Amministrazione ha negato l'accesso con provvedimento del 31/08/2015, rilevando la genericità e la carenza di motivazione dell'istanza, tenuto conto che i ricorsi avverso la procedura concorsuale per Dirigenti scolastici erano stati definiti con pronunce di rigetto sia da parte del Tar che del Consiglio di Stato e che fossero ampiamente scaduti i termini per la proposizione di qualsivoglia ulteriore ricorso in sede amministrativa.

La Sig.ra, non condividendo il diniego opposto dall'Amministrazione, ha adito la Commissione, con lettera raccomandata spedita in data 25/11/2015, affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell'istanza di accesso, ordinasse all'Amministrazione il rilascio dei documenti richiesti.

DIRITTO

Il ricorso deve essere dichiarato irricevibile ai sensi dell'art. 12, comma 7, lett. a) del D.P.R. 184/2006.

L'istanza di accesso è stata riscontrata dall'Amministrazione con nota che la stessa ricorrente deduce di aver ricevuto in data 31/8/2015 a mezzo PEC negando l'accesso agli atti.

Il ricorso alla Commissione risulta proposto con raccomandata spedita in data 25/11/2015, allorché era decorso il termine di legge di trenta giorni per la proposizione del gravame avverso il citato provvedimento di rigetto.

PQM

La Commissione dichiara irricevibile il ricorso.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca - ufficio Scolastico regionale per la – Direzione generale

FATTO

La ricorrente, dopo essere stata esclusa dal procedimento di selezione del personale da assegnare ai compiti connessi all'attuazione dell'autonomia scolastica (d.g. del 9.07.2015), ha chiesto di potere accedere al punteggio assegnatole ed a quello attribuito ai candidati ammessi nonché ai titoli valutati per ciascuno di essi. Ciò al fine di valutare l'opportunità di tutelare i propri diritti ed interessi. Chiarisce la ricorrente nell'istanza di avere già presentato un reclamo contro la sua esclusione successivamente respinto.

L'amministrazione resistente, con provvedimento del 9 ottobre 2015, ha accolto l'istanza relativamente alla richiesta di accesso dei documenti riguardanti la ricorrente stessa, ossia il verbale n. 1 della seduta del 20.07.2015 della commissione esaminatrice; l'amministrazione ha, invece, negato l'accesso a quelli riguardanti gli altri concorrenti ammessi ritenendo la ricorrente priva di un interesse qualificato. Specifica, poi, l'amministrazione che la commissione esaminatrice ha esaminato l'ammissibilità delle domande e che, pertanto, non è stato attribuito alcun punteggio alla ricorrente.

Avverso il provvedimento di parziale diniego la ricorrente ha adito in termini la Commissione.

L'amministrazione resistente, dopo avere ripercorso la presente vicenda, ha ribadito che la ricorrente è stata esclusa dalla procedura per non avere correttamente compilato la domanda di ammissione al procedimento.

DIRITTO

La Commissione accoglie il ricorso.

La ricorrente, quale partecipante alla procedura selettiva in esame, è titolare di un interesse endoprocedimentale, di cui all'art. 10 della legge n. 241 del 1990, senza che sia necessaria la specificazione della motivazione essendo quest'ultima presunta dalla legge stessa.

PQM

La Commissione, accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'amministrazione resistente a riesaminare la vicenda sulla base delle considerazioni svolte.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Poste Italiane s.p.a. sede di

FATTO

La ricorrente, figlia della deceduta, ha chiesto, il 20 aprile 2015, di potere accedere di una serie di documenti inerenti la madre deceduta.

Avverso la condotta inerte della società resistente integrante la fattispecie del silenzio rigetto, la ricorrente ha adito la Commissione il 14 novembre 2015.

DIRITTO

Preliminarmente la Commissione rileva la tardività del gravame per esserle stato inviato alla Commissione ben oltre il termine di trenta giorni previsto dalla legge dalla formazione del silenzio rigetto riconducibile al 20 maggio 2015. Pertanto, il presente gravame avrebbe dovuto essere presentato 20 giugno del corrente anno.

PQM

La Commissione dichiara il ricorso irricevibile per tardività.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Agenzia delle Entrate – Direzione provinciale di Milano

FATTO

La ricorrente, tramite il legale rappresentante avv., ha chiesto di potere accedere al contratto di locazione tra la società e la Immobiliare stipulato il 5.03.2015 e registrato il 20.03.2015. Specifica la ricorrente nel presente gravame di vantare un credito nei confronti della seconda società, sua ex datrice di lavoro, accertato dal Tribunale di Milano; aggiunge la ricorrente che pende un giudizio di espropriazione forzata presso terzi promosso nei confronti della debitrice Immobiliare fra i quali terzi vi è anche la società

L'Agenzia resistente con provvedimento del 6 novembre, ha negato il chiesto accesso ai sensi dell'art. 18, comma 3 del d.P.R. n. 131 del 1986, a tenore del quale il rilascio di scritture private ad altre persone diverse dalle parti contraenti, dai loro aventi causa o di coloro nel cui interesse la registrazione è stata eseguita, necessita di apposita autorizzazione giudiziale.

Avverso il provvedimento di diniego del 6 novembre, la ricorrente ha adito in termini la Commissione.

DIRITTO

Preliminarmente la Commissione rileva l'inammissibilità del gravame per mancata notifica alle società controinteressate individuate nell'istanza di accesso. Inoltre, nell'atto introduttivo del presente procedimento la ricorrente non fa alcun riferimento alla suddetta notifica. Pertanto, non essendovi la prova dell'incombente previsto dall'art. 12, comma 4, lett. b), d.P.R. n. 184 del 2006, il ricorso è inammissibile

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, lo dichiara inammissibile ai sensi dell'art. 12, commi 3 e 7 del d.P.R. n. 184 del 2006.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Agenzia delle Entrate – Ufficio provinciale di – Territorio

FATTO

La ricorrente, con istanza non allegata al presente gravame, ha chiesto di potere accedere all'istanza n. NA0408215 del 10.09.2013 relativa ad una voltura d'immobili di cui è comproprietaria. L'Agenzia resistente, con provvedimento del 4 novembre ha rinviato il chiesto accesso a causa di un riordino dell'archivio catastale, senza, tuttavia, indicare il termine entro il quale consentire l'accesso.

Avverso il provvedimento di differimento, la ricorrente ha adito la Commissione. Nel gravame la sig.ra precisa che in un'analogo fattispecie l'Agenzia ha differito l'accesso e, successivamente, ha comunicato che i chiesti documenti erano stati oggetto di scarto perché ultradecennali.

DIRITTO

In generale si ricorda che ai sensi dell'art. 9, comma 2, del d.P.R. n. 184 del 2006, "Il differimento dell'accesso e' disposto ove sia sufficiente per assicurare una temporanea tutela agli interessi di cui all'articolo 24, comma 6, della legge, o per salvaguardare specifiche esigenze dell'amministrazione, specie nella fase preparatoria dei provvedimenti, in relazione a documenti la cui conoscenza possa compromettere il buon andamento dell'azione amministrativa. L'atto che dispone il differimento dell'accesso ne indica la durata". Nel caso di specie l'amministrazione ha differito l'accesso per una specifica esigenza, ossia la riorganizzazione dell'archivio, senza tuttavia indicare la durata del differimento. Si ritiene, pertanto, che l'amministrazione avrebbe dovuto indicare il termine entro il quale consentire alla ricorrente l'esercizio del chiesto accesso.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'amministrazione resistente a riesaminare la vicenda sulla base delle considerazioni svolte.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Istituto Tecnico Statale “.....” di Milano

FATTO

La ricorrente, direttore dei servizi generali ed amministrativi in servizio presso l'Istituto resistente, con istanza del 31 agosto 2015, ha chiesto di potere accedere ai seguenti documenti:

1. piano ferie dei mesi di giugno, luglio e agosto 2015 del personale assistente amministrativo e atti relativi;
2. disposizione dirigenziale di proroga dei contratti degli assistenti amministrativi sigg.ri,,,,;
3. contratti di lavoro di proroga al 31 agosto 2015 dei succitati dipendenti;
4. richieste al personale assistente amministrativo di sostituzione del Direttore dei servizi generali ed amministrativi per il periodo giugno, luglio ed agosto e relative risposte.

Motiva la ricorrente che i chiesti documenti sono necessari per tutelare la propria posizione in relazione alla revoca del periodo di ferie eccedente il minimo di 15 giorni previsto dalla contrattazione collettiva. La ricorrente il 3 ottobre ha inviato nuovamente la medesima istanza all'amministrazione.

Avverso la condotta inerte dell'amministrazione integrante la fattispecie del silenzio rigetto, la ricorrente ha adito la Commissione il 3 novembre; specifica la ricorrente di avere chiesto un periodo di aspettativa non remunerata e le successive ferie per assistere il proprio genitore ed uno zio disabile residenti presso un'altra provincia. Pertanto, ribadisce la ricorrente che i chiesti documenti sono necessari per valutare l'opportunità di difendere i propri diritti nelle sedi opportune.

L'amministrazione, nella propria memoria, ha rilevato l'inconsistenza della motivazione addotta a sostegno della richiesta.

DIRITTO

Preliminarmente la Commissione rileva la tardività del gravame per essere stato inviato presentato ben oltre il termine di trenta giorni previsto dalla legge dalla formazione del silenzio rigetto. Nella presente fattispecie, poiché la prima istanza di accesso risale al 31 agosto, la ricorrente avrebbe dovuto adire la scrivente nel mese di ottobre, infatti la presentazione dell'istanza di accesso in data 3 ottobre 2015 non vale a riaprire i termini non presentando alcun elemento di novità né in fatto né in diritto.

PQM

La Commissione dichiara il ricorso irricevibile per tardività.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ministero della Giustizia – Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi

FATTO

La ricorrente, quale partecipante alla procedura di mobilità a 1.031 posti per vari profili professionali dell'organizzazione giudiziaria, a seguito della pubblicazione della graduatorie generali di merito di cui al provvedimento del 1 ottobre 2015, ha chiesto di potere accedere ai seguenti documenti:

1. le valutazioni, le motivazioni, gli atti istruttori e gli altri documenti prodotti dalla commissione esaminatrice per arrivare alla redazione delle graduatorie;
2. valutazioni sulle osservazioni inviate dai candidati con riferimento alle graduatorie;
3. fac simile del contratto di lavoro individuale che sarà firmato dai vincitori del concorso corredato, ove esistenti, di eventuali allegati;
4. ogni atto procedimentale o provvedimento che ha contribuito all'emanazione del PDG del 1 ottobre 2015 ed alle relative graduatorie di merito.

Motiva la ricorrente che il proprio interesse consiste nell'essere validamente inserita nella graduatoria e nella circostanza che l'amministrazione non ha accolto le proprie osservazioni.

Avverso la condotta inerte dell'amministrazione integrante la fattispecie del silenzio rigetto, la ricorrente ha adito in termini la Commissione.

DIRITTO

Sulla base dei documenti allegati al presente gravame non è possibile stabilire se la ricorrente è stata esclusa da tutte le graduatorie generali di merito per avere partecipato alla procedura selettiva. Pertanto, in linea generale si ricorda che la ricorrente è titolare di un interesse endoprocedimentale, di cui all'art. 10 della legge n. 241 del 1990, ad accedere ai documenti della selezione alla quale ha preso parte. Tuttavia, l'interesse partecipativo sussiste solo con riferimento ai documenti della procedura alla quale la ricorrente ha affettivamente partecipato e di coloro che la precedono in graduatoria.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso, con i limiti di cui in motivazione e, per l'effetto invita l'amministrazione resistente a riesaminare la vicenda sulla base delle considerazioni svolte.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Università degli Studi della

FATTO

Il ricorrente, attualmente alle dipendenze a tempo determinato presso l'Università resistente, è iscritto nelle liste degli invalidi civili. Pertanto, ha chiesto nel corso del 2009, di potere usufruire dei benefici previsti dall'art. 11 della legge n. 68 del 1999, recante Norme per il diritto al lavoro dei disabili e nel corso del 2015 di essere assunto a tempo indeterminato, (art. 7, comma 6 del d.l. n. 101 del 2013, convertito con legge n. 125 del 2013). A seguito del perdurante silenzio dell'amministrazione l'8 luglio 2015 il ricorrente ha chiesto di potere accedere alle determinazioni assunte dall'amministrazione in ordine alle su citate richieste.

Avverso la condotta inerte dell'amministrazione integrante la fattispecie del silenzio rigetto, il ricorrente ha adito la Commissione.

DIRITTO

Preliminarmente la Commissione rileva la tardività del gravame per essere stato inviato presentato ben oltre il termine di trenta giorni previsto dalla legge dalla formazione del silenzio rigetto. Nella presente fattispecie, infatti, la formazione del silenzio rigetto è riconducibile all'8 agosto, pertanto, il presente gravame doveva essere presentato entro il mese di settembre.

PQM

La Commissione dichiara il ricorso irricevibile per tardività.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Istituto Professionale di Stato, servizi per l'enogastronomia e l'ospitalità alberghiera – I.P.S.S.E.O.A.

FATTO

La ricorrente, docente a tempo indeterminato presso la scuola resistente, dopo avere chiesto l'assegnazione alle medesime classi dello scorso anno scolastico, ha presentato istanza di accesso ai seguenti documenti:

1. delibera del Consiglio d'Istituto ove sono indicati i criteri generali relativi all'assegnazione delle classi dei singoli docenti nel corrente anno scolastico 2015/2016;
2. delibera del collegio dei docenti relativa al corrente anno scolastico e contenente le proposte al dirigente per la formazione, la composizione delle classi e l'assegnazione ad esse dei docenti.

Ciò al fine di conoscere i criteri utilizzati nella assegnazione delle proprie classi.

Avverso la condotta inerte dell'amministrazione integrante la fattispecie del silenzio rigetto, la ricorrente ha adito, in termini, la Commissione. L'amministrazione, con memoria del 7 dicembre, ha comunicato di avere accolto il chiesto accesso senza, tuttavia, allegare il provvedimento.

DIRITTO

La Commissione, preso atto della memoria con la quale l'amministrazione ha dichiarato di avere accolto il chiesto accesso, dichiara la cessazione della materia del contendere.

PQM

La Commissione dichiara il ricorso improcedibile per cessazione della materia del contendere.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Guardia Costiera – Capitaneria di Porto di – Ufficio collocamento di

FATTO

Il ricorrente ha chiesto, il 15 ottobre 2015, di potere accedere alla graduatoria dei primi dieci marittimi iscritti nella qualifica di marinaio, con indicazione dei nomi e cognomi dei marittimi iscritti all'ufficio di collocamento aggiornata al 14.10.2015. Motiva il ricorrente che nella indicata graduatoria ci potrebbero essere errori od omissioni che potrebbero modificare la sua posizione al posto n. 7493 della graduatoria.

Avverso il provvedimento di parziale diniego il ricorrente ha adito in termini la Commissione.

DIRITTO

Il ricorrente, essendo iscritto nella graduatoria, è titolare di un interesse endoprocedimentale, di cui all'art. 10 della legge n. 241 del 1990, ad accedere ai chiesti documenti, senza che sia necessaria la specificazione della motivazione essendo quest'ultima presunta dalla legge stessa. Tuttavia l'accesso potrà essere limitato ai documenti relativi ai candidati che precedono in graduatoria la ricorrente.

PQM

La Commissione, accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'amministrazione resistente a riesaminare la vicenda sulla base delle considerazioni svolte.

Ricorrente

contro

Amministrazione resistente: Legione Carabinieri Lazio – Stazione di

FATTO

Il Maresciallo capo dei Carabinieri ricorrente ha chiesto di potere accedere ai seguenti documenti:

1. atti conseguenti alla presentazione da parte del ricorrente, in data 26.02.2014, dell'annotazione di servizio inerente la ricezione, in data 5.02.2014, di una mail proveniente dalla pec ad oggetto "mie memorie del giorno 02.07.2012" relative ai fatti accaduti il giorno citato presso la Caserma dei Carabinieri di e riguardanti, anche, appartenenti all'Arma dei Carabinieri;
2. atti consequenziali alla presentazione da parte del ricorrente di un'istanza, in data 28.09.2014 e presso il Comando resistente e quello di, avente ad oggetto richiesta di informazioni ai sensi della legge n. 241 del 1990 e della legge n. 80 del 1990 sui fatti oggetto della denuncia da parte del sig.;
3. atti conseguenti la presentazione, in data 6.10.2014, da parte del ricorrente della richiesta avente ad oggetto i fatti accaduti il 2.07.2012, oggetto di denuncia da parte del sig.;
4. atti conseguenti alla presentazione da parte del ricorrente, in data 13.11.2014, dell'istanza avente ad oggetto la richiesta di revoca, in autotutela, della determinazione prot. n. 73/6-1-2014 del 13.11.2014 del Comando resistente;
5. atti conseguenti alla presentazione da parte del ricorrente delle istanze di cui ai punti precedenti;
6. stralcio del registro delle persone accedenti la Stazione dei Carabinieri di specifica attestazione concernente l'accesso del sig. , con l'orario di entrata e di uscita e motivazione dell'ingresso, nel periodo compreso tra il 22 ed il 29 giugno 2014;
7. carteggio, compreso quello costituente il fascicolo personale del sig. riconducibili ai fatti di cui alla vicenda esposta con mail del 05.02.2012;
8. proprio fascicolo personale,
9. ogni documento presupposto, preparatorio, collegato, connesso, consequenziale, antecedente e successivo alla documentazione richiesta, il cui accoglimento comporta la facoltà di accesso a tutti i documenti appartenenti ai procedimenti connessi eventualmente avviati ed acquisiti sino alla definizione dell'istanza di accesso.

Motiva il ricorrente che i chiesti documenti sono necessari per mettere a disposizione dell'Autorità giurisdizionale competente l'annotazione di Polizia giudiziaria richiestagli il 29.07.2014 del Comando resistente, per integrare la comunicazione di cui all'art. 748, comma 5 lett. b) del d.P.R. n. 90 del 2010, e per valutare l'opportunità di tutelare i propri interessi nelle sedi opportune.

L'amministrazione resistente, con provvedimento del 6.03.2015, relativamente ai documenti di cui ai punti nn. 1), 2), 3), 4), 5), 7) e 9) ha negato il chiesto accesso atteso che i medesimi sono oggetto di comunicazione depositata presso l'Autorità Giudiziaria di

L'amministrazione resistente ha negato l'accesso ai documenti di cui ai punti nn. 6 e 8, ritenendo, rispettivamente, l'istanza priva di motivazione e generica. Il Comando resistente, infine, ha invitato il ricorrente a volere regolarizzare le richieste di cui ai punti nn. 2) e 3).

Avverso il provvedimento di diniego, il ricorrente ha adito, in termini, la Commissione. Il presente gravame è stato notificato al controinteressato. In particolare, motiva il ricorrente di non essere a conoscenza dell'esistenza di procedimento sui fatti oggetto dell'istanza di accesso.

La Commissione, con decisione del 29 aprile 2015, relativamente ai documenti di cui punti nn. 1), 2), 3), 4), 5), 7) e 9) chiedeva al Comando resistente se tali documenti sono stati depositati presso l'Autorità Giurisdizionale ai sensi dell'art. 329 c.p.p; ciò interrompendo i termini di legge.

Per quanto riguarda i documenti di cui al punto 8, ossia fascicolo personale del ricorrente, ha accolto il ricorso.

Con riferimento ai documenti di cui al punto n. 6, ossia stralcio del registro delle persone accedenti la Stazione dei Carabinieri resistente e specifica attestazione concernente l'accesso del sig., con l'orario di entrata e di uscita e motivazione dell'ingresso, nel periodo compreso tra il 22 ed il 29 giugno 2014, la Commissione ha respinto il ricorso ritenendo la richiesta priva di un chiaro collegamento tra tali documenti e la motivazione.

Infine, per quanto attiene i documenti di cui ai punti nn. 2 e 3 la Commissione ha accolto il gravame atteso che atteso che i chiesti documenti riguardano direttamente il ricorrente.

Successivamente, il 27.07.2015, l'amministrazione ha inviato una memoria alla Commissione, la quale pur recando nell'oggetto "richiesta post decisione plenum in data 29.04.2015", non contiene riferimenti ai chiarimenti richiesti.

Con memoria del 12 novembre 2015, l'amministrazione, anche sulla base del parere fornito dalla Procura della Repubblica, Sost. Proc. Dott.ssa, ha dichiarato la volontà di mettere a disposizione del ricorrente i chiesti documenti ad eccezione di quelli di cui al punto n. 6 dell'istanza atteso che la scrivente in parte qua ha respinto il gravame. Aggiunge l'amministrazione che, in considerazione della grossa mole di documenti, si riserva di formalizzare l'accoglimento dell'istanza.

DIRITTO

La Commissione, preso atto della memoria del 12.11.2015, con la quale l'amministrazione manifesta la volontà di concedere il chiesto accesso tenuto conto del parere della Procura della Repubblica, dichiara la cessazione della materia del contendere.

PQM

La Commissione dichiara il ricorso improcedibile per sopravvenuta cessazione della materia del contendere.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Università Politecnica delle

FATTO

Il ricorrente, in qualità di genitore della controinteressata, ha chiesto di potere accedere al libretto universitario della figlia.

Il sig. riferisce nell'istanza che il Tribunale di ha stabilito la prosecuzione del mantenimento agli studi della figlia per non essere stata dimostrata la colpevole inerzia di quest'ultima nel seguire gli studi. Il ricorrente ha, poi, ricordato un isolato orientamento giurisprudenziale secondo il quale il chiesto documento non atterrebbe alla sfera personale della figlia; pertanto, quest'ultima non sarebbe qualificabile come controinteressata.

L'Università resistente, con provvedimento del 19 ottobre 2015, ha negato il chiesto accesso affermando di non possedere il libretto universitario. Aggiunge l'amministrazione ricordando che il libretto è consegnato al momento dell'immatricolazione allo studente il quale ne rimane in possesso fino alla cessazione della carriera universitaria.

A seguito di una richiesta di riesame della suddetta decisione, l'amministrazione resistente, con provvedimento del 9 novembre, ha ribadito le ragioni a sostegno del precedente diniego ed ha ricordato che le informazioni circa la carriera universitaria degli studenti sono rilasciate a questi ultimi o a persone delegate .

Avverso il provvedimento di diniego il ricorrente ha adito la Commissione.

DIRITTO

La Commissione respinge il ricorso ai sensi dell'art. 2, comma 2 del d.P.R. n. 184 del 2006, a tenore del quale "Il diritto di accesso si esercita con riferimento ai documenti amministrativi materialmente esistenti al momento della richiesta e detenuti alla stessa data da una pubblica amministrazione, di cui all'articolo 22, comma 1, lettera e), della legge, nei confronti dell'autorità competente a formare l'atto conclusivo o a detenerlo stabilmente. La pubblica amministrazione non è tenuta ad elaborare dati in suo possesso al fine di soddisfare le richieste di accesso".

PQM

La Commissione respinge il ricorso.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Questura di – Divisione polizia anticrimine

FATTO

Il ricorrente, dopo avere ricevuto un avviso orale ai sensi dell'art. 3 del d.lgs. n. 159 del 2011, ha chiesto di potere accedere ai seguenti documenti:

1. atti presupposti all'emissione del provvedimento di avviso orale citato, quali ad. es. denunce all'autorità giudiziaria;
2. eventuali ulteriori atti del procedimento amministrativo conclusosi con il provvedimento in questione;
3. ogni ulteriore documento collegato o connesso all'avviso, utile all'esercizio del diritto di difesa.

Motiva il ricorrente che i chiesti documenti sono necessari per difendere i propri diritti ed interessi. L'istanza di accesso allegata al presente gravame è priva della sottoscrizione del ricorrente.

La Questura in sede di esercizio del diritto di accesso, ha comunicato al ricorrente che avrebbe potuto acquisire il provvedimento di esecuzione dell'avviso orale presso la locale Questura Divisione Polizia Anticrimine – Sezione. Con riferimento ai documenti oggetto dell'istanza ha negato il chiesto accesso ai sensi dell'art. 24 della legge n. 241 del 1990, e degli artt. 3e 4 del d.m. n. 415 del 1994.

Avverso il provvedimento di diniego il ricorrente ha adito in termini la Commissione.

L'amministrazione resistente nella propria memoria specifica di avere negato il chiesto accesso ai sensi dell'art. 24 della legge n. 241 del 1990 e degli artt. 3 e 4 del d.m. n. 415 del 1994 e ss.mm. e di avere consentito l'accesso al provvedimento di avviso orale in data 27 agosto.

La scrivente con decisione del 27 ottobre, ha chiesto all'amministrazione di produrre l'istanza di accesso inviatale al fine verificarne la legittimità; ciò interrompendo i termini di legge.

Successivamente, il 12 novembre, l'amministrazione ha inviato alla Commissione l'istanza di accesso effettivamente sottoscritta dal ricorrente unitamente all'avviso orale inviato al ricorrente. Nell'avviso citato si afferma che sono stato acquisiti elementi a carico del ricorrente tali da far ritenere che la condotta dimostrata sia dedita alla commissione di reati che mettono in pericolo la sicurezza e la tranquillità pubblica.

DIRITTO

I chiesti documenti sono stati sottratti all'accesso ai sensi delle disposizioni di rango primario e secondario citate. In particolare, l'art. 3 del d.m. n. 415 del 1994, sottrae all'accesso per motivi di ordine

e sicurezza pubblica ovvero ai fini di prevenzione e repressione della criminalità numerose categorie di documenti, mentre l'art. 4 del d.m. citato per motivi di riservatezza di terzi, persone, gruppi ed imprese considera inaccessibili alcune categorie di documenti.

La Commissione ritiene che correttamente l'amministrazione abbia negato l'accesso ai chiesti indicati perché sottratti dall'accesso sulla base delle disposizioni citate.

PQM

La Commissione respinge il ricorso.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: I.N.A.I.L. – sede di

FATTO

La ricorrente, in qualità di vedova di, a seguito dell'emanazione di un provvedimento negativo datato 5 maggio 2015 inerente la pratica n. 512 715 534, il 7 maggio 2015 ha chiesto di potere accedere ai documenti sanitari ed ispettivi.

Avverso la condotta inerte dell'amministrazione integrante la fattispecie del silenzio rigetto, la ricorrente ha adito la Commissione il 22 novembre 2015.

L'amministrazione resistente nella propria memoria, dopo avere ripercorso la presente vicenda, ha comunicato di avere dato riscontro fornendo alla ricorrente la documentazione amministrativa e medico-legale esistente.

DIRITTO

Preliminarmente la Commissione rileva la tardività del gravame per esserle stato inviato ben oltre il termine di trenta giorni previsto dalla legge dalla formazione del silenzio rigetto riconducibile al 5 giugno 2015. Pertanto, il presente gravame avrebbe dovuto essere presentato il 5 luglio del corrente anno.

PQM

La Commissione dichiara il ricorso irricevibile per tardività.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro – I.N.A.I.L. sede di

FATTO

La ricorrente, dopo avere ricevuto il provvedimento di reiezione del riconoscimento di malattia professionale tecnopatica per assenza del nesso causale, ha chiesto di potere accedere ai seguenti documenti:

1. relazione ispettiva ivi comprese le dichiarazioni acquisite;
2. la relazione medica, comprensiva della valutazione psichiatrica, contenente la specificazione della documentazione esaminata e la conseguente valutazione del dirigente competente.

Afferma la ricorrente che il provvedimento si basa sugli accertamenti effettuati e che i chiesti documenti sono necessari per tutelare i propri diritti ed interessi.

L'Istituto resistente, con provvedimento del 26 ottobre, ha negato l'accesso ai documenti inerenti le inchieste ispettive, ai sensi dell'art. 14, lett. h) del Regolamento dell'Istituto recante norme per la disciplina del diritto di accesso ai documenti amministrativi e sulla tutela della riservatezza delle informazioni, adottato con delibera del C.d.S. n. 5 del 2000, mentre lo ha concesso ai rimanenti. Con successivo provvedimento del 29 ottobre l'amministrazione ha comunicato che l'accesso alla relazione ispettiva veniva differito al 12 dicembre 2015 per esigenze dell'amministrazione e per tutelare i diritti dei controinteressati.

Mediante ulteriore provvedimento dell'11 novembre, l'amministrazione ha confermato il precedente parziale diniego del 26 ottobre.

Avverso il provvedimento del 26 ottobre la ricorrente, il 20 novembre, ha adito la Commissione.

L'amministrazione nella memoria ha affermato, tra l'altro, di avere differito l'accesso al chiesto verbale ispettivo, ai sensi dell'art. 14, lett. p) della norma regolamentare, dopo avere effettuato un bilanciamento tra l'interesse conoscitivo della ricorrente e quello alla riservatezza dei colleghi che si trovano in una posizione di subordinazione o, talvolta, di equiordinazione rispetto alla ricorrente stessa.

DIRITTO

La disposizione regolamentare citata, per ragioni di riservatezza di persone fisiche, giuridiche, gruppi ed imprese ed associazioni, con particolare riferimento agli interessi epistolari, sanitari, politici,

sindacali, religiosi, professionali, finanziari, industriali e commerciali, sottrae all'accesso numerosi documenti tra i quali i documenti attinenti le inchieste sommarie o formali (art. 14, comma 4, lett. h).

Nel caso di specie la Commissione ritiene che poiché i dati contenuti nella relazione ispettiva riguardano la ricorrente stessa, non si può opporre a quest'ultima la riservatezza di propri dati personali.

Relativamente ai dati di soggetti terzi, il diniego opposto da parte resistente si fonda sulla disposizione regolamentare citata. Al riguardo, la Commissione rileva che tra i poteri che la legge assegna alla scrivente non figura quello concernente la disapplicazione di norme regolamentari; potere, viceversa, espressamente attribuito al giudice amministrativo. Pertanto la Commissione non può che respingere il ricorso.

PQM

La Commissione in parte accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'amministrazione resistente a riesaminare la vicenda sulla base delle considerazioni svolte, in parte lo respinge.